

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

95.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 15 APRILE 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SUVICH

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):		
Finanziamento delle spese di guerra della Regia marina. (<i>Approvato per acclamazione</i>). (2373)	2114	
CENZATO, <i>Relatore</i> - RIGCARDI, <i>Sottosegretario di Stato per la marina</i> , PRESIDENTE, LOJACONO GIUSEPPE, DA EMPOLI.		
Modifiche al Regio decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, sul lotto pubblico. (<i>Approvato con modificazioni</i>). (2368)	2120	
CHIARELLI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, PELLEGRINI GIAMPIETRO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> , FERRETTI LANDO, ROMANO RUGGERO, GARATTI.		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1942-XXI, numero 1521, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1942-43. (2332)	2122	
FERRETTI LANDO, <i>Relatore</i> .		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1577, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43. (2333)	2122	
MARINELLI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE.		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1578, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43, per esigenze dipendenti dalla guerra. (2340)	2122	
CERUTTI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> .		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1943-XXI, n. 15, concernente i controlli sulla fabbricazione dei biglietti di Stato e di banca. (2341)	2124	
MORSELLI, <i>Relatore</i> - GUARNERI, MARINELLI, PELLEGRINI GIAMPIETRO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> , GORLA, GARDINI, PASCOLATO, PRESIDENTE, FERRETTI LANDO, SCOTTI.		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1943-XXI, n. 1, concernente proroga dei termini per la presentazione del rendiconto generale dello Stato. (2342)	2125	
PRESIDENTE (Comunica relazione DA EMPOLI).		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1943-XXI, n. 70, recante deroga all'articolo 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato per il pagamento delle sovvenzioni ed indennità al personale dello Stato in conseguenza di offese belliche nemiche. (2357)	2125	
PALADINO PASQUALE, <i>Relatore</i> .		

Il resoconto della 93^a e 94^a riunione non è pubblicato, a norma dell'articolo 38 del Regolamento

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Pag.</i>
Sospensione dell'effettuazione della lotteria automobilistica di Tripoli per l'anno 1943. (2369)	2126
GUZZELONI, <i>Relatore</i> — PASCOLATO, PELLEGRINI GIAMPIETRO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> .	
Agevolazioni tributarie per la costituzione di mutue d'assicurazione contro i danni di guerra. (2370)	2126
PAOLINI, <i>Relatore</i> — CAUVIN.	
Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano. (<i>Approvato con modificazione</i>). (2371)	2127
GORLA, <i>Relatore</i> . — PELLEGRINI GIAMPIETRO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> , PRESIDENTE.	
Autorizzazione al Ministro dell'aeronautica di assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. (2372)	2131
PASCOLATO, <i>Relatore</i> .	
Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione quote di rischi del ramo-danni (2377)	2131
PAOLINI, <i>Relatore</i> — PELLEGRINI GIAMPIETRO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> .	
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (2379)	2131
SCOTTI, <i>Relatore</i> .	
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65, concernente provvedimenti in materia di finanza locale. (2376)	2128
ANDRIANI, <i>Relatore</i> — PRESIDENTE, PELLEGRINI GIAMPIETRO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> , RISSO ERNESTO, MARINELLI, ORSOLINI CENCELLI.	

La riunione comincia alle 16.

(Sono presenti i *Sottosegretari di Stato per la marina*, Riccardi, e per le finanze, Pellegrini Giampietro).

PRESIDENTE comunica che è assente per mobilitazione il Consigliere nazionale Mezzetti; sono in congedo i Consiglieri nazionali Fabbri e Masetti.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica inoltre che interviene alla riunione, debitamente autorizzato a norma dell'art. 31 del regolamento, il Consigliere nazionale Garatti.

PALADINO PASQUALE, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione ed approvazione per acclamazione del disegno di legge: Finanziamento delle spese di guerra della Regia marina. (2373)

PRESIDENTE è sicuro di interpretare il sentimento della Commissione rivolgendo il più fervido saluto al camerata Riccardi, rappresentante della valorosa Marina, della quale tutti seguono con animo commosso le gesta di eroismo e di sacrificio, nella certezza che essa costituisce il sicuro baluardo della Patria. (*Vivi applausi*).

CENZATO, *Relatore*, osserva che il disegno di legge in esame fa seguito ad altri provvedimenti analoghi, intesi ad autorizzare il Ministro della marina ad assumere impegni per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra. È il nono della serie e, in quanto contempla un importo di dieci miliardi di lire, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, convertito nella legge 11 aprile 1941-XIX, n. 289, porta il complesso delle autorizzazioni a trentaquattro miliardi e novecento quaranta milioni.

Dal punto di vista amministrativo è da osservare che l'autorizzazione in parola doveva servire a coprire i fabbisogni del primo semestre 1943 e che l'approvazione giunge con notevole ritardo, pur essendo la richiesta del Ministero della marina del 19 dicembre ultimo scorso e il consueto accordo preventivo con la Finanza del 12 gennaio ultimo scorso. Benchè accordi con la Corte dei conti consentano che non si verificino pregiudizievoli ritardi nel passaggio delle commesse e il normale sfasamento dei pagamenti non dia preoccupazioni per il servizio di cassa, è tuttavia da auspicare, pur tenendo conto delle inevitabili difficoltà dei tempi di guerra, una approvazione più tempestiva.

Il complesso dei trentaquattro miliardi e novecento quaranta milioni cui ha prima accennato si suddivide all'incirca così: 35 per cento per scafi e macchine; 35 per cento per armamenti (in queste due voci sono comprese le nuove costruzioni di guerra); 20 per cento per personale e naviglio requisito (il personale rappresenta circa la metà di questa voce); 3 per cento per fortificazioni e opere

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

marittime, il resto essendo distribuito fra Commissariato, servizi di sanità, ecc.

Reputa che queste sommarie indicazioni siano sufficienti alla Commissione e che la destinazione dei fondi renda ovvia l'approvazione del disegno di legge.

La presenza del Sottosegretario di Stato per la Marina gli offre, concludendo, l'occasione per manifestare alla Marina Italiana la riconoscenza per le gesta compiute e i più fervidi voti perchè raccolga, nel prosieguo della guerra, successi degni dell'eroismo dei marinai italiani e del loro insuperabile spirito di sacrificio.

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato per la marina*. Il relatore giustamente ha fatto rilevare, nel riferire sull'avvicendamento di questioni amministrative, che esse potrebbero avere un ritmo più veloce in modo da evitare che si domandi l'impostazione nel bilancio di una somma che già è stata per metà impiegata o per meglio dire impegnata. La differenza fra impegno ed impiego è di capitale importanza e su di essa si soffermerà per pochi minuti, perchè ritiene suo dovere di dare ai componenti della Commissione, che sono i responsabili nel prendere le decisioni, una piena ed intera sicurezza. In definitiva questi denari, se sono stati impegnati, non sono stati spesi. C'è una differenza notevole di tempo tra l'impegno ed il pagamento; tanto è vero che questo disegno di legge consiste di due articoli: il primo è quello che si riferisce a questi impegni, il secondo è quello che si riferisce ai pagamenti. Ora, pur essendo la somma impegnata, essa è conservata in cassa, tanto è vero che può dire, riferendosi al disegno di legge precedente a questo, col quale è stato autorizzato lo stanziamento di 6 miliardi, che tale somma non è stata ancora spesa, in quanto i pagamenti per forza si susseguono ad intervalli molto lunghi rispetto agli impegni, ed in definitiva sono precisamente questi intervalli lunghi che consentono di dare la sicurezza cui accennava dianzi in quanto che solo l'approvazione della Commissione, pur essendo la somma impegnata, vuol dire: potete spendere.

Quindi, pur essendo da augurarsi che tutte queste vicende amministrative abbiano un andamento più veloce, è certo che la Commissione ha la piena ed intera possibilità di intervenire tempestivamente, perchè si tratta di una somma non ancora spesa.

Le percentuali a cui ha accennato il relatore Cenato danno un'idea del modo col quale queste somme sono distribuite. La richiesta di dieci miliardi, che riguarda questo

primo semestre dell'anno, è la più forte di quelle che fino ad ora sono state presentate e si rende perfettamente conto dello sforzo che il contribuente deve fare per poter alimentare la cassa dello Stato con cifre così elevate. Ed allora pensa che, indipendentemente dal modo come questa cifra è ripartita nei vari articoli del capitolo di bilancio spese per la guerra, sia suo dovere di esporre, se il Presidente glielo consente, qualche considerazione sopra la realtà con la quale la Marina utilizza i mezzi che le sono forniti.

La materia ci vuole, è indispensabile. Senza la materia non si costruisce nulla e non si fa nulla, ma a questa materia deve poter corrispondere un rendimento. Ed è questo rendimento che deriva dal modo con cui lo spirito adopera la materia.

L'Italia ha impegnato nel mare la partita mediterranea. È una partita che ha sempre mantenuto quale caratteristica fondamentale quella di una guerra marittima intesa ad alimentare una guerra d'oltremare.

Tutte le possibilità che si erano in un primo tempo presentate di guerre accanite e forti sopra le frontiere terrestri, all'atto pratico, per lo svolgersi degli avvenimenti, non si sono attuate, che per breve tempo, sia sopra uno dei fronti, sia sopra l'altro. In seguito si sono subito avvicinate tutte le altre operazioni che hanno sempre avuto svolgimento oltremare: Albania, Grecia e Libia. Questa azione, che vorrebbe chiamare libico-egiziana, ha durato, come giustamente è stato fissato nei bollettini che ne davano la conclusione, 32 mesi. Sono stati 32 mesi di una lotta aspra contro le due più forti marine del mondo, appoggiate entrambi dalle loro aviazioni corrispondenti, altrettanto forti.

Deve subito dire, quando parla di guerra navale, che non vorrebbe essere frainteso: sul mare c'è anche l'aria; perciò tutte le volte che si parla di guerra navale bisogna intendere trattarsi di guerra aero-navale; come quando si fa riferimento alla guerra terrestre, si deve intendere guerra aero-terrestre. Ci vogliono tutte e tre le armi, ognuna delle quali ha una determinata caratteristica. Tiene però a far rilevare che, mentre con gli aerei e coi sommergibili si può fermare il nemico, soltanto con l'esercito si può compiere il fatto ultimo, l'episodio finale, che è quello della conquista, perchè soltanto quando il piede del fante si appoggia su ciò che si vuole prendere, allora soltanto si ha il possesso.

Tutte e tre le forze armate hanno dunque il loro compito, affratellate insieme da uno sforzo tenace, e in particolar modo deve

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

in questo momento rivolgere un saluto di viva riconoscenza ai camerati dell'aria, in quanto è proprio la loro azione, quella che è più intimamente connessa con quella navale.

Non tratterà della guerra aerea: si limiterà a dire qualche cosa di molto sommario della guerra marittima; però è suo dovere di notare subito che vicino alla prora c'è anche l'ala e che prore ed ali sono tutte riunite per poter giungere a quell'ultima conclusione che vuole il successo, ognuna nel campo delle proprie possibilità.

Ed allora questa azione libica, che è durata 32 mesi e che è stato un contrasto sostenuto sul mare, nell'aria e in terra, se si deve limitare a tutto ciò che è avvenuto sopra il mare, dimostra che il contrasto è stato fortissimo da parte del nemico in tutti i campi; ma dimostra anche che l'affluire dei rifornimenti, che il nemico pensava di poter chiudere definitivamente, non è mai stato interrotto: sempre qualche cosa è passato. E se pensa a tutte le fasi del traffico, che si sono man mano succedute, a tutti i convogli che sono partiti dalla Madre Patria, per arrivare sulle coste libiche, al fatto reale che ogni convoglio portava ad una battaglia che si iniziava al momento in cui il convoglio partiva e che non finiva al momento in cui il convoglio arrivava, ma soltanto quando le navi scariche ritornavano in Patria; se pensa a tutte le ore di attesa e di ansia vissute di giorno e di notte, perchè sul mare le 24 ore pesano nella loro continuità, può con vero orgoglio dire che le azioni svolte per mantenere questa linfa vitale per i nostri eserciti, sono state un esempio di quella fusione mirabile, che sempre esiste e mai si è affermata così forte come in questa guerra, fra gli equipaggi della marina mercantile e gli equipaggi della marina da guerra. (*Vivi applausi*).

È un'opinione la quale ha la sua forza non solo nel successo e nel conseguimento positivo, ma anche nel sacrificio eroico che ha maggiormente confermato e consolidato un vincolo che rimarrà eterno, perchè eterno è il mare.

Se la marina mercantile — che non vorrebbe chiamare con questo nome: sarebbe bene chiamarla marina da trasporto, — se la marina mercantile ha i suoi marittimi, la marina militare ha i suoi marinai. Marittimo da una parte e marinaio dall'altra, sono affratellati nella stessa trincea, uniti di fronte al pericolo: i marittimi sapevano che i piroscafi erano i bersagli preferiti del nemico; ma sapevano anche che vicino a questi bersagli

esisteva il marinaio che era lì per difenderli, per proteggerli, e, se era necessario, come tante volte è avvenuto, per salvarli.

Ha detto che la linea dei rifornimenti non è mai stata interrotta, essa però è stata contrastata, e le conseguenze di questo contrasto si sono rese inevitabili nella battaglia sulla terra d'Africa. Questa battaglia ha finito — e bisogna riconoscere il fatto compiuto — per segnare un successo da parte del nemico. Questo successo c'è stato, ma tiene però a rilevare che il nemico ha avuto il successo non già per la via tattica, ma per la via logistica; perchè se si fosse avuto la possibilità di trovarsi ad armi pari, non vi è dubbio che la situazione sul fronte terrestre si sarebbe delineata ben diversa. (*Approvazioni*).

Ad ogni modo i 32 mesi sono trascorsi; di essi gli ultimi tre hanno però visto una vicenda nuova, inquantochè si è avuta l'invasione da parte del nemico dell'Africa settentrionale francese.

Se si bada alla data del 7 novembre, che è quella nella quale questa invasione si è iniziata, e si contano i mesi decorsi da allora, ci si trova di fronte ad un periodo di cinque mesi. Ebbene, pensa che proprio questa semplice cifra stia a dimostrare quale è stato e quale è tuttora il contrasto che la Marina ha saputo esercitare sopra le linee di rifornimento del nemico e la protezione che ha dovuto esercitare sopra le linee di rifornimento nostre. Se i francesi avessero opposto una certa resistenza, non c'è dubbio che gli anglo-americani non avrebbero potuto stabilirsi nè nel Marocco, nè nell'Algeria. Non è certo la resistenza che è stata opposta dalle truppe francesi quella che ha valso a rallentare il ritmo di questa invasione; ma, come ha accennato prima, è stato il contrasto che la Marina italiana ha saputo esercitare per mare.

Questo contrasto si è rivelato in questa zona molto più difficile, molto più acra, molto più duro di quello che non sia avvenuto sopra la zona libica; e si comprende subito, guardando una carta geografica. Certo è che le forze dell'Asse, partite dopo, sono arrivate prime nella Tunisia orientale, ove stanno combattendo ad oltranza. Ora se le linee di comunicazione che alimentano questo scacchiere sono brevi (quelle del settore libico erano molto più lunghe) e se quindi si possono concentrare sopra queste linee tutte le possibilità di difesa per i nostri convogli, è evidente che il nemico si trova in una situazione analoga e, quindi, sopra queste stesse linee può concentrare l'offesa di tutti i suoi mezzi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ci sono mezzi di offesa attivi e passivi, e desidera porre in rilievo questa distinzione per poter dare qualche spiegazione sopra il modo come abbiano contrastato tali mezzi.

In questo breve settore l'Italia si trova ad avere le basi avversarie abbastanza prossime: da una parte Bona e dall'altra Tripoli. Sono questi i punti dai quali parte l'offesa del nemico: non è più come all'inizio della guerra, quando, Malta esclusa, queste basi erano molto lontane, e si trattava addirittura di Gibilterra e di Alessandria. Ora esse sono molto ravvicinate e si capisce che la somma di tutti i mezzi terrestri, navali ed aerei, possa essere per il nemico ben più elevata ed imponente.

L'offesa attiva è essenzialmente rappresentata da aerei, da sommergibili, da cacciatorpediniere e da altri mezzi leggeri, che come le rapide motosiluranti possono nella notte lanciarsi dai porti ed in poche ore giungere all'attacco delle nostre rotte. Senza dilungarsi molto nel dire come si contrasta quest'offesa, accennerà ad un solo episodio che ha assunto nei suoi particolari una forma di eroismo, così palese da meritare l'ammirazione di tutti. Legge un resoconto che dà la prova della forza eroica, della tenacia di fede che sempre anima le nostre unità che fanno il servizio di scorta in questo scacchiere tanto conteso.

« La notte sul 4 dicembre, durante un'ardua operazione protettiva ad un nostro convoglio attaccato da forze più preponderanti, mentre i piroscafi, invertita la rotta, si diradavano per sfuggire all'offesa, le siluranti di scorta, senza un attimo di esitazione si lanciavano all'attacco, penetrando nel cuore della stessa formazione nemica, fermamente decise a non desistere dalla lotta se non quando tutti i siluri fossero stati lanciati o le navi fossero state schiantate dalla reazione avversaria.

« Tra di esse, tutte pari nell'ansia drammatica del cimento, due siluranti si coprirono particolarmente di gloria. La prima, il *Camicia Nera* — nome sintomatico! — scagliatosi sulla formazione avversaria, dopo aver lanciato una salva di siluri contro i cacciatorpediniere di testa per disorientarli, proseguiva imperterrito, votato al sacrificio, fin nel cuore stesso del gruppo nemico e, giunto presso un incrociatore, con lucida determinazione attendeva ancora qualche minuto nel tumulto della battaglia per essere sicuro di poter lanciare i suoi siluri da una distanza ravvicinata. Non appena raggiunta una infallibile e bruciante distanza, lanciava l'offesa audacissima che ebbe esito più che for-

tunato, perchè un'enorme fiamma avvolse la nave colpita che scomparve per sempre.

« L'altra silurante, il *Folgore*, al comando di uno dei nostri più brillanti ufficiali, si scagliava nel punto in cui la mischia infuriava più violenta e, compiuto un primo attacco dal quale era uscito incolume, persisteva con somma audacia nell'azione e lanciava anche esso da poche centinaia di metri di distanza i suoi ultimi siluri contro una grande unità nemica.

« Vista esplodere la nave avversaria, non ancora pago del successo, anzichè disimpegnarsi, il *Folgore*, iniziava un accanito combattimento col cannone contro quattro altre unità vicinissime e, pur crivellato di colpi, continuava a combattere fino ad esaurimento delle munizioni. Riusciva poi a disimpegnarsi, e spenti gli incendi già si dirigeva per condurre a salvamento la sua gloriosa bandiera, quando il destino volle che poco dopo trovasse eterna luce nei flutti, immolandosi eroicamente sull'ara azzurra della Patria ». (*Vivissimi applausi*).

Ma perchè il panorama di questa ardua lotta, di questa grave fatica sia completo, è necessario che, senza svelare un mistero, affermi qual'è l'altra insidia, quella passiva che si deve sostenere e che si vuole assolutamente vincere: è l'offesa delle mine.

Nel Mediterraneo (Adriatico a parte) vi è una zona sola la quale per la struttura sua geografica e precisamente per la natura dei fondali si presta a questa guerra delle mine, ed è precisamente tutto lo scacchiere del canale di Sicilia.

Naturalmente quest'arma si può adoperare da tutte e due le parti: l'adopera la Marina italiana per poter fare dei fiancali di sicurezzà attorno alle proprie rotte; l'adopera il nemico per insidiare le rotte che conosce, in quanto la sua esplorazione le vede.

Sono mine che possono essere posate con sommergibili, con navi di superficie, con motosiluranti, ma che possono anche essere butate all'ultimo momento dagli aerei. Vi sono mine magnetiche, mine ad antenna, ed altre di altri tipi; tutte sono il risultato di una tecnica che si è sviluppata con rapidi progressi, riuscendo a portare l'arma anche sopra i fronti terrestri, ove le mine costituiscono un reattivo molto importante.

Ora bisogna pensare che, in uno scacchiere così ristretto, come è quello operativo ora accennato, questa insidia si rivela talmente difficile e talmente improvvisa che bisognerebbe rallentare il ritmo dei riforni-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

menti e procedere ad operazioni di dragaggio sempre lente di loro natura, per dare ai trasporti quel minimo di sicurezza che in qualsiasi guerra deve considerarsi come tassativo. Ma non si deve dimenticare che con i riformamenti in Tunisia non si alimenta un fronte che può anche attendere, ma una battaglia che è in continuo sviluppo. Questa battaglia richiede necessità assolute di materiale; questi materiali debbono arrivare in un determinato tempo per essere efficaci ed allora ne deriva che in queste circostanze non si può più parlare di affrontare un rischio che può essere considerato sopportabile, ma bisogna assolutamente sopportare qualsiasi rischio. Parecchie unità sono andate sui campi minati; parecchi comandanti e parecchi equipaggi si sono trovati in una situazione molto critica anche a causa del tempo cattivo che nei due mesi decorsi ha procurato veramente le più gravi difficoltà. È evidente che in queste circostanze si sono avute perdite per le ragioni accennate. Perché se si dovesse — e questo tiene ad assicurarlo — sia all'interno che all'estero, sia oggi che domani, sia nella cronaca che nella storia, fare una critica alla Marina italiana, questa critica una sola dovrebbe essere: la Marina ha troppo osato, ha troppo rischiato, ha troppo sacrificato. (*Approvazioni*).

Ad avvalorare questa dichiarazione stanno cifre imponenti, in quanto la Marina ha l'orgoglio e l'onore di essere tra le Forze armate quella che ha la più forte percentuale nelle perdite. I morti ascoltano e sono tutti vivi in noi ed il loro ricordo ed il loro esempio non è ragione di incertezza, ma è una forza che esalta perché ha il valore di una consegna (*Vivissimi applausi*), consegna che sarà assolta come sacro dovere. A prova di ciò consenta la Commissione la lettura di un breve resoconto di un altro fatto glorioso che esalta pur esso lo spirito di sacrificio e di fede dei marinai italiani. « Durante una rischiosa missione, attraverso rotte minate, il cacciatorpediniere *Ascari*, nell'intento di portare assistenza ai naufraghi di una unità sinistrata, perdeva la prora per esplosione su mina. Comandante ed equipaggio, pur consci del grave pericolo, si prodigarono con tenace serenità, ciascuno fermo al suo posto, e, nonostante il tempo avverso, continuarono con ogni mezzo il salvataggio dei naufraghi che erano andati a soccorrere. Scarrocciata dal vento nel folto delle mine nemiche, poco dopo la nave perdeva anche la poppa, ma non uno dei suoi uomini fra cento episodi di eroico altruismo rallentò di un attimo la sua opera.

E quando il comandante, al centro di questo troncone oramai in balia dell'onda rabbiosa, gridò loro: « Rifaremo la prora, rifaremo la poppa e ci vendicheremo », una sola entusiastica ovazione accolse le parole non offuscate, ma ingigantite dalle tragiche circostanze del momento. E quando una terza esplosione segnò definitivamente il destino della nave, ancora una ovazione di fede al Re e al Duce, appassionata come l'altra, accompagnò nell'abisso la sua scomparsa ». (*La Commissione sorge in piedi applaudendo calorosamente*).

Come conseguenza diretta della situazione creatasi nell'Africa settentrionale per iniziativa del nemico, si è avuto un apporto, per dir così, favorevole, ed al quale deve accennare in quanto che non è soltanto il bilancio delle perdite che si deve porre in rilievo, ma anche quello delle eventuali entrate. Queste sono dovute alla completa occupazione della Francia da parte delle Forze dell'Asse, occupazione che ha dato il possesso dei due principali porti francesi del Mediterraneo, Tolone e Marsiglia. Si è così avuta la possibilità di utilizzare un tonnello davvero notevole, in quanto che molti dei piroscafi della marina da traffico francese che si trovavano in questi porti inutilizzati da oltre due anni hanno potuto essere impiegati in seguito ad accordi intervenuti fra le varie autorità diplomatiche e militari. Si è potuto anche realizzare un apporto di naviglio da guerra. Non tutte le unità francesi sono state danneggiate nel modo come è stato illustrato da molte fotografie comparse sulla stampa. Qualcuna di queste unità ha potuto essere ricuperata: qualche sommergibile, qualche cacciatorpediniere e delle torpediniere. E vi sarà anche la possibilità di ripristinare due incrociatori che sono stati trovati in condizioni abbastanza buone e che si ritiene di potere, fra qualche mese, armare con equipaggi nostri che trarranno da questo fatto motivo di giusto orgoglio. Delle torpediniere tre sono armate da equipaggi tedeschi, ma tali navi sono completamente inquadrare nelle formazioni navali italiane, e tiene in questa circostanza a dichiarare che tutto ciò che la stampa estera ha avuto occasione di accennare sopra l'imperativo categorico con il quale si diceva che il grande ammiraglio Doenitz fosse venuto in Italia altro non è che chiacchiera che non ha nessun senso e che urta contro la realtà positiva che sempre ha regolato l'impiego in un qualsiasi settore delle Forze dell'Asse: impiego inteso sempre alla collaborazione più intima, mai ad una sopraffazione di comando. Per quello specialmente che si riferisce alla

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Marina italiana può dare le più ampie assicurazioni che in tutti i convegni che si sono avuti con l'ammiraglio Doenitz si è sempre tenuto ben presente che la dignità del comando e la dignità dell'azione non potevano essere in nessun modo offuscate e dovevano mantenere una linea netta e precisa, in quanto proprio dall'onore del comando deriva la responsabilità di agire.

E anche da notare che questo nuovo apporto di materiale da guerra non ha per nulla diminuito l'attaccamento che gli equipaggi hanno per le navi sulle quali hanno combattuto e sulle quali hanno navigato. Ed a questo riguardo desidera ricordare l'episodio di una torpediniera, la *Linca*, la quale era già stata condannata ad essere distrutta quando si è dovuto attuare lo sgombero di Tripoli. La torpediniera poteva a mala pena far girare gli assi delle eliche, non poteva navigare con la marcia indietro, aveva la chiglia lesionata, era insomma un quasi relitto. Ebbene quando l'equipaggio ha saputo che doveva sbarcare, che doveva lasciare la nave ancorata in mezzo al porto, pronta con le cariche di scoppio che dovevano demolirla, ha domandato al suo comandante di fare ancora un estremo tentativo di trasferimento in Italia. Era una follia dal lato tecnico e marinaro, ma la richiesta non poteva cadere e fu accolta. Così la nave è uscita da Tripoli ed a tappe toccando prima Sfax, poi Susa, poi Trapani, poi Messina, poi Taranto, favorita evidentemente da circostanze sempre eccezionali di tempo, ha potuto giungere nelle acque metropolitane continentali, venendo così ad essere restituita alla marina da un equipaggio meraviglioso, ed avendo abbattuto nel canale di Sicilia due aerei, avendo salvato i naufraghi di un piroscafo che era stato sinistrato e giungendo alla base stabilita per il suo ripristino proprio quando si iniziava una bufera meteorologica che è durata tre giorni e che, se l'avesse colta in navigazione, avrebbe fatto scomparire per sempre quel pugno di eroi. Così invero bisogna chiamarli perchè tutti avevano preferito morire con la loro nave piuttosto che sopravvivere. (*Vivissimi applausi*).

L'oratore così conclude:

In tutte le grandi guerre vi sono sempre stati per entrambi i belligeranti momenti gravi e difficili; nella vita di tutti i popoli sono sempre esistite e sempre esisteranno le vicende tristi e le vicende liete. E sono proprio le prime, quelle tristi, che ci danno la possibilità e la forza di resistere per arrivare alle seconde.

Il nemico si è trovato in momenti ben più difficili di quelli nei quali oggi noi ci troviamo; noi non vogliamo sottovalutarlo, sarebbe un grave errore; ma non vogliamo nemmeno sottovalutare noi stessi. Ed io vi dico che la nostra fede e la nostra tenacia sono sempre pronte a darci l'ardimento, a sostenere la fatica e l'azione, anche a costo di qualunque sacrificio.

Ricordate, camerati, che in un giorno non lontano, all'inizio di uno degli anni di questa nostra epica, fortunosa, gloriosa era fascista, una voce forte ha dato al nostro popolo ed a tutti noi una precisa consegna; definita con una parola: *durare*. La stessa voce ha oggi dato un'altra consegna molto simile a quella: *resistere*. Ebbene vi assicuro che la Marina è ben salda, in piedi, e saprà portare a compimento la consegna a qualunque costo. (*La Commissione, in piedi, applaude lungamente*).

PRESIDENTE ringrazia a nome della Commissione il camerata Sottosegretario alla Marina per la diffusa esposizione che ha fatto e che ha gettato nuova luce sull'opera quotidiana instancabile della Marina da guerra, con episodi che ricordano l'altissimo spirito che l'anima e che tutti conoscono ed apprezzano.

Alle ispirate parole del camerata Riccardi ha risposto con tutta l'anima la Commissione del bilancio, seguendo con appassionata e commossa attenzione quanto egli ha detto.

Il compito della Commissione è un compito di controllo finanziario. Bisogna discendere dall'altezza spirituale nella quale hanno vibrato le parole del camerata Riccardi al compito più terreno al quale la Commissione è chiamata, e che importa una responsabilità di fronte alla Camera e di fronte al Paese.

E tradizione, per quanto riguarda le spese richieste per le Forze armate, che la Commissione concentri questa sua funzione in una prova di fiducia con la quale essa vuole dire ai rappresentanti delle Amministrazioni delle Forze armate la sua sicurezza che gli imponenti crediti autorizzati saranno saggiamente e coscienziosamente amministrati e saranno spesi fino all'ultima lira per il bene del Paese e per la vittoria auspicata. (*Applausi vivissimi*).

LOJACONO GIUSEPPE. Nella commozione suscitata dalle parole del Sottosegretario per la Marina, desidera dare rilievo all'opera da questi esercitata per giungere ad una più intima unione fra marina da guerra e marina mercantile. L'eccellenza Riccardi a tale opera ha saputo dare un impulso vigoroso,

che varrà ad affermare indubitati vantaggi per ambedue.

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato per la marina*. Ciò sta avvenendo anche e specialmente per l'aiuto del camerata Lojacono e della F. I. N. M. A. R. E.

LOJACONO GIUSEPPE ringrazia a nome del Paese perchè questa marina, ausiliaria della marina militare, ha un valore immenso nella lotta d'oltremare. Egli spera che anche mediante l'opera valorizzatrice dell'eccellenza Riccardi, essa possa venire presto ricostituita. (*Applausi*).

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato per la marina*. Si tratta invero di un problema grave, vitale, che bisogna affrontare e risolvere.

DA EMPOLI propone che il disegno di legge sia approvato per acclamazione.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta.

(*È approvata*).

Dichiara approvato il disegno di legge per acclamazione. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche al Regio decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, sul lotto pubblico. (2368)

CHIARELLI GIUSEPPE, *Relatore*, osserva che il disegno di legge si propone due finalità: la prima, di adeguare, sia pure modificamente, come dice la relazione, la legislazione sul lotto all'aumentato costo della vita; la seconda, di inserire nell'Ente di previdenza dei ricevitori del lotto anche gli aiuti ricevitori, che finora ne erano fuori.

Quanto al primo scopo si stabilisce (articolo 1) che le poste delle giuocate di estratto determinato sopra ciascuno dei 90 numeri per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma di lire 200 mila per tutto il Regno; è elevato inoltre (articolo 2) da centesimi 40 a 50 il minimo della giocata e da lire 2 a 3 il minimo di quella consentita negli ultimi giorni della settimana (articolo 3); è infine portato (articolo 6 da 1700 a 2500 l'importo delle vincite che i gestori delle ricevitorie sono autorizzati a pagare coi fondi della riscossione.

A proposito di questo articolo 6, il quale sostituisce gli articoli 34 e 35 del decreto-legge che si modifica, osserva che è stato soppresso il seguente comma dell'articolo 34:

«Tranne i casi in cui sorga dubbio sulla regolarità del giuoco e in cui il ricevitore

non abbia fondi sufficienti, i ricevitori non possono per nessuna ragione ritardare il pagamento della vincita».

Ora perchè non sia dubbia la garanzia che in nessun caso possa essere ritardato il pagamento, raccomanda al Governo di voler riprodurre nel regolamento il suddetto comma.

Quanto al secondo scopo che il disegno di legge si propone, con l'articolo 8 si è trasformato il fondo di previdenza dei ricevitori del lotto in persona giuridica, con la denominazione: «Fondo di previdenza dei ricevitori e degli aiuti ricevitori del lotto». In tal modo gli aiuti ricevitori saranno compresi nell'ente di previdenza, la cui potenzialità economica sarà accresciuta, perchè saranno più di 3000 i nuovi iscritti.

Rileva, da ultimo, che del provvedimento in esame i giornali hanno dato notizia parecchi giorni fa, come di provvedimento già deciso, senza far menzione del suo stato di disegno di legge, pendente avanti le Camere.

Sarebbe opportuno, a suo parere, che ciò non avvenisse, perchè i disegni di legge possono essere modificati e le notizie dei giornali non risulteranno pertanto esatte.

L'avvenuta pubblicazione può costituire, in un certo qual modo, un limite alla facoltà della Commissione di modificare i provvedimenti legislativi.

PRESIDENTE nota che l'avvenuta pubblicazione di notizie non menoma affatto l'assoluta libertà della Commissione di apportare modifiche; nè crede, pertanto, che il fatto della pubblicazione rivesta alcun carattere di gravità.

Ad ogni modo la Camera è assolutamente estranea all'inconveniente lamentato, perchè considera i testi dei disegni di legge come atti interni e non ne dà comunicazione alla stampa.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, avverte che la pubblicazione fatta dai giornali non ha carattere ufficiale ed è frutto di indiscrezioni, che difficilmente si possono evitare. Comunque il fatto rafforza l'autorità della Commissione legislativa la quale, nonostante l'avvenuta pubblicazione, ha il pieno diritto di modificare il disegno di legge.

FERRETTI LANDO osserva che sempre i giornali hanno dato notizia dei provvedimenti legislativi.

ROMANO RUGGERO. Il fatto che l'opinione pubblica sia informata della presentazione di un disegno di legge, non toglie autorità nè alla Commissione nè al Governo. Ciò

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

avveniva anche prima, quando i disegni di legge, quattro o cinque mesi prima della discussione alla Camera, erano resi di pubblica ragione, per dare la possibilità ai lettori di suggerire eventualmente modificazioni.

PRESIDENTE, pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati gli articoli da 1 a 3).

Dopo l'articolo 3 il camerata Garatti ha proposto di aggiungere il seguente articolo 3-bis.

« L'articolo 14 del Regio decreto-legge predetto, modificato dall'articolo unico della legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973, è sostituito dal seguente:

« Qualora, tanto nella matrice che nella figlia, oppure soltanto sulla matrice, sia omessa l'indicazione della ruota, la giocata si intende fatta per la ruota della circoscrizione estrazionale.

Qualora vi sia discordanza nella indicazione della ruota fra la matrice e la figlia, oppure su quest'ultima sia omessa tale indicazione, la giocata si intende fatta per la ruota indicata in matrice ».

GARATTI nota che con il decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, che il provvedimento in esame modifica, era stabilito che quando nei bollettari fosse stata omessa per una qualsiasi ragione la ruota, la giocata si intendeva fatta per la ruota di Roma.

Si creava così una serie di evidenti contestazioni da parte di giocatori i quali, tradizionalisti come sono tutti i giocatori del lotto, in buona fede, ignoranti della legge, andando a giocare un terno a Napoli intendevano di averlo giocato per la ruota di Napoli, quando la ruota non era specificata.

Qualora il terno fosse uscito questi giocatori avevano la perfetta convinzione di averlo vinto; ma si sentivano obiettare dai ricevitori che la giocata, non essendo specificata la ruota, si intendeva fatta per Roma. Naturalmente ciò dava luogo a incidenti e qualche volta si è dato perfino il caso di citazioni in giudizio, il cui esito non poteva essere dubbio, in quanto la legge dava perfettamente ragione ai ricevitori stessi.

Per ovviare a questi inconvenienti, siccome si tratta di una questione puramente formale, ha ritenuto opportuno di proporre che qualora sia omessa l'indicazione della ruota la giocata si intende fatta per la ruota della circoscrizione estrazionale.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, accetta l'articolo aggiuntivo.

(È approvato — Sono pure approvati gli articoli 4 e 5 che divengono 5 e 6).

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario per le finanze*. Per quanto riguarda l'articolo 6, accetta la raccomandazione fatta dal Relatore di riprodurre nel regolamento il comma dell'articolo 34 soppresso.

(Sono approvati gli articoli 6 e 7, che divengono 7 e 8).

PRESIDENTE. Il camerata Garatti ha proposto di sostituire l'articolo 8, col seguente:

« Gli articoli 105 e 106 del Regio decreto-legge predetto sono sostituiti dal seguente:

« Il fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, di cui alla legge 22 luglio 1906, n. 623, ed al regolamento approvato con Regio decreto 11 maggio 1911, n. 512, è costituito in Ente morale con la denominazione: « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » e sarà disciplinato da apposito statuto da approvarsi con decreto Reale.

All'Ente sono iscritti tutti i ricevitori e gli aiuto ricevitori del lotto, i quali, pertanto, non sono soggetti agli obblighi derivanti dalla legislazione sulle assicurazioni sociali ».

GARATTI osserva che il fondo di previdenza per i ricevitori e gli aiuto ricevitori del lotto non è, a simiglianza di altri fondi di previdenza, formato da versamenti paritetici o comunque bilaterali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, ma esclusivamente da una percentuale data dai soli lavoratori. Sembra pertanto giuridicamente più esatto chiamarlo « fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », anche per evitare che possa eventualmente essere assorbito da enti similari.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, accetta.

(È approvato l'articolo 8, così modificato, che diviene 9).

PRESIDENTE avverte che al secondo comma dell'articolo 9, che diviene 10, occorre sostituire alle parole: « Fondo di previdenza dei ricevitori », le altre « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale ».

(Si approva l'articolo 9, che diviene 10).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1942-XXI, n. 1521, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1942-43 (2332)

FERRETTI LANDO, *Relatore*, rileva che si tratta di fondi di carattere riservato attinenti allo stato di guerra e propone di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1577, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43. (2333)

MARINELLI, *Relatore*, nota che con il provvedimento si aumenta di lire 26,452,107 il bilancio del Ministero dell'interno per fronteggiare inderogabili esigenze del servizio di investigazione politica. Data la natura riservata della destinazione della somma, propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE ricorda che in sede di discussione di analoghi provvedimenti si era osservato che potesse essere fatto un solo stanziamento in bilancio; ma per ragioni superiori ciò non è possibile; sono perciò da attendersi altri simili disegni di legge.

Pone in discussione l'articolo unico.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1578, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43, per esigenze dipendenti dalla guerra. (2340)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, rileva che il disegno di legge prevede un complesso di maggiori assegnazioni al bilancio 1942-43 per circa 7 miliardi e mezzo. Vi è un primo blocco di 233 milioni che si suddivide in parecchie

poste di cui le principali sono: 15 milioni per l'assistenza alle famiglie dei militari morti e dispersi; 10 milioni per l'Opera Nazionale Orfani di guerra; 12 milioni per stipendi, pensioni, assegni di invalidità al personale ex jugoslavo della Dalmazia; 10 milioni per l'assegnazione straordinaria al Partito Nazionale Fascista di Albania per occorrenze dello stato di guerra; 80 milioni ai Comuni per il razionamento dei consumi alimentari ed industriali; 15 milioni per i campi di concentramento; 48 milioni per forniture e sovvenzioni relative a servizi politici e attività propagandistica.

In ordine a quest'ultimo stanziamento da informazioni assunte presso gli uffici competenti si rileva che esso riflette spese che nei due decorsi esercizi venivano assegnate al fondo delle spese riservate, restando così sottratte agli ordinari controlli. Tra le cennate spese sono particolarmente da ricordare quelle per servizi radiofonici, per il funzionamento dell'agenzia Stefani, per i servizi « Mondiale-Speciale-Balcani-Spagna »; per acquisto e stampa opuscoli di propaganda, per cortometraggi di propaganda e per l'invio di giornali alle truppe, ed inoltre per sovvenzioni varie a giornali e ad istituti.

Vi sono poi 5 miliardi per ulteriori occorrenze per i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei richiamati. Ricorda, in proposito, che questo finanziamento, in relazione alle disposizioni del Regio decreto-legge 20 maggio 1942-XX, n. 521, è effettuato attraverso il Consorzio Sovvenzioni su Valori Industriali, che crede abbia un capitale di 200 milioni ed il suo bilancio non risulta sia stato allegato alla relazione dell'Istituto Mobiliare Italiano, pur essendo una sezione autonoma dell'Istituto stesso. Al detto Consorzio sono stati deferiti alcuni altri importanti compiti, quali quelli dei pagamenti differiti delle commesse di guerra in dieci costanti annualità, nonchè il finanziamento della bonifica integrale e per le opere pubbliche straordinarie. I mezzi che ritrae il Consorzio per sopperire ai detti finanziamenti, e cioè per quelli riferentisi alle costruzioni navali, alla bonifica, alle opere pubbliche ed ai sussidi militari, sono rappresentati dal collocamento dei certificati di credito trentennali del Tesoro, collocabili presso Istituti autorizzati, e precisamente presso Enti di Previdenza ed Assicurazione, Casse di risparmio, ecc. Invece il finanziamento delle annualità decennali, riguardanti i pagamenti differiti delle commesse di guerra ed i finanziamenti per le costruzioni navali, sono fatti attraverso il col-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

locamento dei buoni fruttiferi del Consorzio stesso, che ritiene però ascendano ad un ben modesto importo, in rapporto all'entità delle esposizioni specie per i sussidi militari. Ora tanto nel primo come nel secondo caso, è evidente che il Consorzio dovrà ricorrere alla Banca d'Italia, sia per anticipazioni sui certificati trentennali del Tesoro, qualora questi non siano totalmente collocati, sia per il risconto delle cambiali afferentesi alle annualità delle commesse militari. È chiaro come queste operazioni, sia pur indirettamente, rappresentino una circolazione di biglietti emessi per conto dello Stato, che si sommano alle anticipazioni, e quindi ai biglietti direttamente avuti dal Tesoro dall'Istituto di emissione. Ma havvi di più: se lo Stato corrispondesse un interesse, anche modesto, sulla parte dal Consorzio finanziata attraverso l'Istituto d'emissione, si avrebbe un considerevole onere a carico del bilancio dello Stato, nel mentre è chiaro che lo Stato debba soltanto corrispondere gli interessi sulla parte dei finanziamenti effettivamente sistemati, in relazione alle operazioni di collocamento dei rispettivi titoli, al di fuori quindi delle anticipazioni o risconto, più o meno transitorie, che il Consorzio ha acceso e potrà accendere con l'Istituto d'emissione. Non dubita che l'interesse dello Stato sarà salvaguardato; comunque sembra a suo parere opportuno che il Presidente domandi notizie al riguardo, non senza osservare come le funzioni del Consorzio Sovvenzioni su Valori Industriali, sieno devolute a provvedere ai finanziamenti a media scadenza necessari all'attività produttiva, e come pertanto si debba procedere con grande cautela, per non saturare il mercato nel collocamento tanto dei certificati del Tesoro quanto dei buoni speciali fruttiferi, e come inoltre il risconto del Consorzio presso la Banca d'Italia, debba essere riservato alle operazioni riflettenti i finanziamenti inerenti all'attività riproduttivistica.

Ugualmente può dirsi per il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, il cui capitale venne nel 1941 aumentato da 102 a 510 milioni, mediante trasferimento a capitale di 102 milioni della dotazione nella Sezione Autonoma per i finanziamenti d'opere pubbliche in Africa Orientale e per 306 milioni con l'apporto di denaro fresco da parte degli Enti Consorziati. La Cassa depositi e prestiti crede che partecipi al detto capitale per oltre la metà, e cioè per circa 300 milioni. Al detto Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche furono devolute le operazioni per fronteggiare i disavanzi degli Enti ausiliari e più

precisamente dei Comuni e Province, che finiranno per sommare a parecchi miliardi, qualora non si provveda, attraverso revisioni fiscali ed a trasferimenti di alcuni oneri allo Stato (ospedali, scuole) a dare ai detti Enti la possibilità di assestare i loro bilanci. Il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, l'Istituto Mobiliare Italiano, il Consorzio Valori Industriali che è una sua sezione autonoma, e l'Istituto di Credito per Imprese di Pubblica Utilità, sono Enti veramente modello che godono ottimo credito nel risparmio, che collocano facilmente le loro obbligazioni; bisogna pertanto che non sieno appesantiti da operazioni che vadano oltre alla loro normale attività, che vale ad assicurare i finanziamenti a media ed a lunga scadenza nei diversi settori dell'attività nazionale, per promuovere nuovi redditi, per apportare accrescimenti patrimoniali e redditizi, per creare nuove capienze contributive, il tutto senza affatto appesantire la situazione monetaria.

Ritornando al disegno di legge risultano stanziati 500 milioni per occorrenze relative ai reintegri dei maggiori costi nazionali, per approvvigionamenti dall'estero e per agevolare produzioni nel Regno; 300 milioni per assistenza ai danneggiati di offese nemiche o sfollati per causa di guerra e per sopperire alle mancate rimesse dall'estero; 200 milioni per la protezione antiaerea; 45 milioni per i bambini rimpatriati dall'Africa italiana; 10 milioni per spese di stampa riferentisi al tesseramento; 550 milioni alla G. I. L. per le refezioni scolastiche e per attività assistenziali straordinarie (oltre i 587 milioni già stanziati in bilancio); 354 milioni al Partito Nazionale Fascista per l'assistenza ai combattenti, alle famiglie dei feriti ed ai profughi e per altri interventi connessi allo stato di guerra; 300 milioni per l'apprestamento di ricoveri anti-aerei. Con apposito decreto verranno stabilite le modalità relative per la concessione del contributo relativo ai detti ricoveri che non dovrà superare il 75 per cento della spesa. Ritiene opportuno, al riguardo, di raccomandare ai Comuni che, per quanto sia possibile, nell'apprestare questi ricoveri, che in gran parte saranno costituiti da gallerie, si tenga presente la loro utilizzazione nel dopo guerra, sia come autorimesse, magazzini ecc., sia per facilitare la viabilità cittadina. Vi sono, infine, 15 milioni per affitti di locali e per trasferimenti di uffici statali danneggiati.

L'importo totale degli stanziamenti ascende a 7,508 milioni, tutti inerenti allo stato di guerra e pertanto non rimane che proporre l'approvazione del disegno di legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1943-XXI, n. 15, concernente i controlli sulla fabbricazione dei biglietti di Stato e di banca. (2341)

MORSELLI, *Relatore*, osserva che sino dall'inizio della guerra, l'attività relativa alla produzione dei biglietti di Stato e dei biglietti di banca aveva avuto un ritmo metodico regolare conforme alle contenute necessità della circolazione. Di conseguenza, le norme ed i metodi per la vigilanza sulla loro fabbricazione erano adeguati a tale andamento di cose che prescindeva dalle esigenze mutevoli ed urgenti, quali quelle rilevatesi durante l'attuale guerra, per fronteggiare le talvolta improvvise ed imprevedibili necessità.

Il decreto in esame tende appunto a snellire e ad imprimere una maggiore rapidità ai metodi ed alle procedure del controllo governativo sulla fabbricazione dei biglietti di Stato e di quelli di banca ed all'uopo dà facoltà al Ministro delle finanze, fino alla cessazione dello stato di guerra, di stabilire con propri provvedimenti la modalità sulla vigilanza e sul controllo di tale fabbricazione.

Naturalmente, restano ferme le formalità e le cautele previste dal regolamento del 30 ottobre 1896, n. 508, circa il contrassegno di Stato sui biglietti stessi e l'intervento nella fabbricazione e nella distruzione dei biglietti dell'Ufficio centrale d'ispezione del tesoro.

È superfluo il richiamare che il Ministero delle finanze, le cui tradizioni di saggezza amministrativa sono ben note, farà tutto il necessario perchè l'attuale provvedimento sia applicato praticamente con tutte le garanzie richieste dal delicato compito previsto.

Pertanto, propone l'approvazione del disegno di legge.

GUARNERI pur essendo favorevole al provvedimento, dissente dalla relazione che l'accompagna, la cui redazione può ingenerare sfiducia nei biglietti di Stato e di banca.

MORSELLI, *Relatore*, si associa al rilievo del camerata Guarneri.

MARINELLI ad evitare l'impressione che si ritrae dalla lettura della relazione propone che la discussione del disegno di legge sia

rinviiata, in modo che possa essere rielaborata la relazione.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, condivide i rilievi fatti in ordine alla relazione, ma non crede opportuno il rinvio del disegno di legge. Assicura peraltro che è cura costante del Ministero delle finanze vigilare sulla fabbricazione dei biglietti di Stato e di banca.

GORLA. Basterebbe modificare la relazione.

MORSELLI, *Relatore*, pensa che le riserve manifestate circa la forma usata nella relazione non possano incidere sulla sostanza del provvedimento, che è da approvare, confidando nella saggezza del Ministero delle finanze in questa delicata materia.

GARDINI osserva che la fiducia nella moneta deriva da due elementi: uno di carattere tecnico, l'altro di carattere psicologico.

Non c'è dubbio che un provvedimento del genere di quello in esame, presentato nella forma che ha determinato giusti rilievi, sia nettamente contro operante in rapporto alla fiducia nella solidità della moneta.

È piuttosto da chiedersi se l'arresto nella produzione dei biglietti di banca, specialmente nel periodo invernale, sia stato determinato da motivi tecnici, non derivanti dalla molteplicità dei controlli inerenti alla produzione stessa, ma dal trasferimento degli impianti tipografici. Se così fosse pensa che si potrebbe, oggi che gli impianti funzionano regolarmente, far fronte alle esigenze della circolazione senza toccare il Regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, relativo al controllo sulla fabbricazione dei biglietti di banca, mercè il quale si sono fronteggiate nel passato situazioni difficili.

Si associa, pertanto, alla proposta del camerata Marinelli.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, osserva che il provvedimento è già in attuazione.

PASCOLATO rileva che è in facoltà della Commissione di modificarlo.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, nota che la questione sollevata riguarda soltanto la relazione e non la sostanza del decreto-legge.

PRESIDENTE avverte che la sostituzione della relazione, redatta in un momento particolare, farebbe rivivere uno stato d'animo ormai superato.

FERRETTI LANDO pensa che non sia soltanto da modificare la forma della relazione, rivelatrice di una mentalità inflazionistica, ma da esaminare nel merito il provvedimento,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nel senso di limitare la facoltà attribuita al Ministro delle finanze di determinare il controllo sulla fabbricazione dei biglietti di Stato e di banca.

MARINELLI chiarisce che con la sua proposta di rinvio della discussione non intende che sia respinta la conversione del decreto-legge, ma semplicemente che sia modificata la relazione, in base alla quale il provvedimento deve essere interpretato, e sia richiamata l'attenzione del Ministro sui rilievi cui essa ha dato luogo.

GARDINI osserva che il provvedimento mirava a fronteggiare una situazione di emergenza, superata la quale pensa che non dovrebbe aver più ragione d'essere. Mantiene pertanto le proprie riserve intorno alla opportunità di emanare il provvedimento in questione.

SCOTTI si rende conto delle preoccupazioni manifestate dai camerati in una materia di estrema delicatezza, ma è del parere che il rinvio della discussione potrebbe suscitare sfavorevoli impressioni non rispondenti alla realtà. Tutti sono convinti che il Ministro delle finanze farà quanto è umanamente possibile per ridurre la circolazione dei biglietti e si servirà della facoltà concessagli dal provvedimento soltanto per far fronte a esigenze straordinarie. Senza dubbio la forma della relazione è da respingere, ma pensa che non sia il caso di soprassedere all'approvazione del disegno di legge.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, esprime il parere che, mantenendo le riserve circa la forma della relazione, il disegno di legge debba essere approvato.

PRESIDENTE. Con la precisazione del Sottosegretario di Stato per le finanze, pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1943-XXI, n. 1, concernente proroga dei termini per la presentazione del rendiconto generale dello Stato. (2342)

PRESIDENTE comunica che il camerata Da Empoli, assente, ha inviato la seguente relazione:

Con il decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge, sono protratti, per un pe-

riodo di tempo non superiore ad un mese, i termini per la trasmissione alla Corte dei conti (vedi articolo 6, *sub-77*, della legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2783, recante modificazioni alla legge per la contabilità generale dello Stato, che fissa al 31 dicembre il termine entro il quale il rendiconto generale dell'esercizio scaduto deve essere, a cura del ragioniere generale, trasmesso alla Corte dei conti); per la restituzione da parte di questa (vedi decreto ministeriale 16 luglio 1929-VII con il quale si stabilisce che il termine fissato dall'art. 149 del regolamento approvato col Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la restituzione da parte della Corte dei conti, del rendiconto generale dello Stato, è invece stabilito al 25 gennaio) e per la presentazione alle assemblee legislative (vedi articolo 6, *sub-34* con il quale si stabilisce che il Ministro delle finanze presenta al Parlamento « nel mese di gennaio », il rendiconto generale dell'esercizio scaduto), con effetto dal rendiconto dell'esercizio finanziario 1941-42.

Le particolari difficoltà esposte nella relazione ministeriale giustificano pienamente la proroga di cui al disegno di legge, del quale propone l'approvazione.

Pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1943-XXI, n. 70, recante deroga all'articolo 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato per il pagamento delle sovvenzioni ed indennità al personale dello Stato in conseguenza di offese belliche nemiche. (2357)

PALADINO PASQUALE, *Relatore*. A norma del Regio decreto-legge 16 dicembre 1942-XXI, n. 1498, al personale delle Amministrazioni dello Stato, delle province, dei comuni, delle istituzioni di assistenza e beneficenza che prestino servizio in località nelle quali si attua per disposizioni ministeriali lo sfollamento della popolazione civile è dovuta una sovvenzione straordinaria pari ad una mensilità di stipendio, oltre un decimo per ogni persona di famiglia.

Nella misura di tale sovvenzione è computato ogni sussidio o aiuto già concesso dall'Amministrazione allo stesso titolo.

Al personale tenuto a rimanere nella propria sede, nella quale si pratica lo sfollamento, è attribuita una indennità giornaliera mensile pari ad un terzo delle diarie di missione del primo mese, aumentate della metà della aggiunta di famiglia e delle indennità temporanee mensili di caroviveri. Tale indennità non può essere, nel complesso, inferiore a lire 22, nè superiore a lire 60 giornaliere.

Al personale che si trasferisce in altra località, per lo spostamento dell'ufficio, è corrisposta in aggiunta alla normale indennità di trasferimento l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi.

Senonchè a norma dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, per le spese fisse ed indennità non prestabilite in forma certa, le spese da farsi in economia, le retribuzioni al personale postelegrafonico ed ogni altra spesa per la quale legge e regolamenti consentono il pagamento a mezzo di funzionari delegati, l'importo dell'apertura di credito presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria non può superare le lire 250 mila per ciascun capitolo, salvo i maggiori limiti stabiliti da speciali disposizioni di legge e regolamenti.

Il Regio decreto-legge 8 marzo 1943-XXI, n. 70, ha derogato all'articolo 56 sopra accennato stabilendo che per il pagamento delle sovvenzioni e indennità stabilite dal Regio decreto-legge 16 dicembre 1942-XXI, n. 1498, possono essere emessi gli ordini di accreditamento indipendentemente dal limite di lire 250.000 stabilito dalla legge per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Tale provvedimento di carattere eccezionale è pienamente giustificato, in conseguenza della necessità di corrispondere sollecitamente le sovvenzioni e le indennità in questione al personale costretto allo sfollamento o residente in località sfollata, perchè diversamente il limite delle lire 250.000 per ciascun capitolo sarebbe facilmente superato e la corresponsione non potrebbe trovare subito adeguata copertura.

Date le finalità del provvedimento, ne propone senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Sospensione dell'effettuazione della lotteria automobilistica di Tripoli per l'anno 1943. (2369)

GUZZELONI, *Relatore*. Sono ovvie le ragioni che hanno determinato il provvedimento, che pertanto non ha bisogno di particolare illustrazione. Esprime soltanto l'augurio che la bandiera italiana torni a sventolare sul castello di Tripoli. Della lotteria è stato già venduto un buon numero di biglietti e si impone quindi la necessità del rimborso agli acquirenti. A ciò provvede l'articolo 2, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

L'articolo 3 contempla l'emanazione di un nuovo regolamento per stabilire le norme per la effettuazione della Lotteria ippica di Merano, per le spese inerenti all'organizzazione e il riparto fra gli Enti beneficiari del ricavato della vendita dei biglietti. L'articolo 4 mantiene ferma la disposizione secondo cui i premi spettanti ai possessori di biglietti vincenti restano esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PASCOLATO pensa che in luogo di restituire l'importo dei biglietti già venduti si potrebbe escogitare un sistema di abbinamento con la lotteria di Merano.

GUZZELONI, *Relatore*, nota che il Ministero è tenuto a rimborsare il prezzo dei biglietti venduti. Ad ogni modo nulla osta che tali biglietti siano resi validi per la lotteria di Merano.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, osserva che il Ministero, in base all'articolo 2, potrà esaminare se convenga stabilire la validità dei biglietti già venduti per l'estrazione della lotteria ippica di Merano.

PRESIDENTE. Non può, in ogni caso, trattarsi che di una opzione.

Pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie per la costituzione di mutue di assicurazione contro i danni di guerra. (2370)

PAOLINI, *Relatore*, nota che il disegno di legge dispone agevolazioni tributarie per la costituzione di speciali Associazioni di mutua assicurazione tra i proprietari di fabbricati ad uso civile con lo scopo di corrispondere agli

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

associati una indennità in conto del risarcimento dei danni causati da fatti di guerra.

Da informazioni assunte presso i competenti uffici del Ministero delle finanze gli è risultato che il provvedimento più che derivare da un qualche progetto di tali mutue portato all'esame del Ministero stesso intende creare un clima tributario atto al sorgere di iniziative del genere. Il disegno di legge dispone che l'imposta sulle assicurazioni mutue dovuta in base al Regio decreto 30 dicembre 1923-II, nfi 3281, in luogo del 18 per cento, è fissata nella misura di lire una per ogni cento lire per ciascun versamento fatto dagli assicurati e che gli atti di costituzione delle mutue d'assicurazione contro i danni di guerra sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire quaranta.

Personalmente, per gli studi che ha sollecitato dagli organi tecnici del settore che rappresenta, ha il convincimento che nessuna seria iniziativa possa essere attuata in questo campo. Comunque il provvedimento, come quello che porta agevolazioni tributarie, non può non essere approvato, salvo agli organi competenti esaminare, nella sede opportuna, la serietà e la fondatezza tecnica delle iniziative che del provvedimento intendessero beneficiare.

CAUVIN pensa che la forma assicurativa, anzichè per gli immobili, possa essere utile per quanto concerne i beni strumentali dei piccoli commercianti e i negozi degli artigiani. I casi più dolorosi si sono presentati a Genova. Per esempio, taluni commercianti che avevano in piedi le loro abitazioni, avevano perso completamente, con la distruzione delle loro botteghe, il reddito giornaliero che permetteva loro di vivere. Siccome questo caso non rientra nelle forme di aiuto attuate dalle autorità locali ai sinistrati, si è dovuto sopperire con sottoscrizioni di categoria. D'altra parte l'anticipo dato dalla Commissione comunale in conto dei danni subiti riguarda il capitale; per modo che se i sinistrati impiegano la somma avuta per vivere, restano senza mezzi per rimettere in efficienza il loro negozio.

Saranno, pertanto, utili mutue che assicurino ai negozianti il necessario per sopperire ai bisogni delle loro famiglie. In questo senso le agevolazioni previste dal disegno di legge potranno essere efficaci.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano. (2371)

GORLA, *Relatore*, rileva che con il disegno di legge si modificano dieci articoli del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, numero 652, convertito nella legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249 sul nuovo catasto edilizio urbano. Tali modifiche sono state suggerite dalla recente emanazione della legge 8 marzo 1943-XXI, n. 153, sulla costituzione e sulle attribuzioni delle commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale. Si tratta, per molta parte, di modifiche formali e di aggiornamenti che la pratica ha suggerito e resi necessari. Qualcuna però è di carattere più sostanziale, quale la formulazione delle tariffe degli atti di conservazione e il riferimento al triennio 1937-38 per le tariffe del catasto edilizio urbano che ormai è molto avanzato nella sua compilazione.

Si dà poi facoltà di appaltare determinati lavori di questo catasto; si stabiliscono norme per le città colpite dai bombardamenti, nelle quali il lavoro non potrà avere luogo e finalmente si dà una delega al Governo del Re ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

All'articolo 1, *sub*-articolo 16, ultimo comma, propone la soppressione delle parole: « qualora da parte degli interessati ne sia fatta specifica richiesta », per modo che le indicazioni del nuovo catasto edilizio urbano siano collegate con quelle del catasto urbano vigente anche se gli interessati non lo richiedano.

Il disegno di legge gli dà occasione di rivolgere una raccomandazione al Governo, pregando il Presidente di farla presente in sede opportuna. Il provvedimento, che sarà largamente applicato, modifica una legge, la quale all'articolo 10 fa riferimento alla legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, che, a sua volta, modifica la legge 30 dicembre 1923-II.

Ciò dimostra, a suo parere, che talvolta si modificano leggi anche recenti o se ne fanno delle nuove, senza pensare che fare o modificare una legge è un atto solenne che non dovrebbe essere troppo frequente. Comunque dovrebbero evitarsi questi richiami a catena a leggi precedenti, ripubblicando interamente una legge ogni volta che si modifica. In questo modo le settemila leggi in vigore, secondo i dati forniti dalla relazione sul bilancio della giustizia, si ridurrebbero di molto, con vantaggio della speditezza delle

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ricerche e della maggiore conoscenza da parte di coloro che le devono applicare.

Propone, concludendo, l'approvazione del disegno di legge.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, accetta la soppressione proposta all'articolo 1, sub-articolo 16.

Relativamente alla raccomandazione fatta dal relatore Gorla dichiara di essere d'accordo, per la parte di sua competenza. È veramente necessario che a un certo momento si faccia questa opera di semplificazione delle leggi, che giova a tutti.

PRESIDENTE si farà ben volentieri interprete di questo punto di vista, anche perchè è stato sempre sostenitore dei testi unici. Quando si dice che l'ignoranza della legge non è ammessa, bisogna anche mettere in grado il cittadino di seguire le leggi.

Questo è un principio sacrosanto che spera sarà adottato nella pratica legislativa italiana.

Pone ai voti gli articoli con l'emendamento accettato dal Governo.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65, concernente provvedimenti in materia di finanza locale. (2376)

ANDRIANI, *Relatore*, nota che lo stato di guerra ha recato un grave turbamento all'economia degli enti ausiliari dello Stato, turbamento che ha squilibrato i loro bilanci che da tempo erano in difficoltà. Con il provvedimento in esame sono stati adottati rimedi parziali per venire incontro a questo stato di disagio, aumentando alcune imposte che sono devolute direttamente ai comuni.

Con l'articolo 1 si è aumentata la misura massima dell'imposta sui domestici, modificando l'articolo 151 del testo unico per la finanza locale. Queste maggiorazioni riguardano semplicemente i secondi e i terzi domestici e quelli in più del terzo e si segue il sistema dell'articolo 151, nel senso che l'imposta è maggiore per i domestici maschi.

Con la seconda parte dell'articolo 1 si è elevata la misura massima dell'imposta per i pianoforti, i bigliardi e i bigliardi che si trovano in circoli di divertimento e in pubblici locali.

Con l'articolo 2 si sono maggiorate alcune addizionali, per quanto riguarda i prezzi dei biglietti di cinematografo e si è provveduto a far sì che per due terzi questi maggiori proventi siano devoluti all'assistenza ed alla cura degli infermi poveri affetti da malattie e minorazioni che non ricadano nella competenza di istituti e di enti pubblici o privati ovvero di enti mutualistici e per un terzo siano devoluti all'Unione Italiana per i ciechi per provvidenze a favore dei ciechi meno abbienti.

Con l'articolo 3 si è istituita una nuova addizionale del 10 per cento su tutti i prodotti che verranno tipizzati posteriormente alla data del primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del provvedimento.

Ritiene che il Ministero delle corporazioni abbia già tipizzato questi tessuti, filati ecc. L'addizionale formerebbe un capitolo particolare nel bilancio del Ministero delle finanze per provvedere all'integrazione di questi bilanci degli enti ausiliari, al fine di portarli ad un pareggio, se non altro formale.

Con l'articolo 4 l'imposta di consumo sui mobili di qualità fine è stata estesa ai gramofoni ed ai radiogrammofoni.

Ha presentato alcuni emendamenti ispirati al principio generale che occorrendo riassorbire il denaro che con una certa larghezza è stato posto in circolazione, è d'uopo incidere sulle categorie più abbienti.

L'imposta sui domestici stabilita dall'articolo 151 del vigente testo unico è per una domestica di lire 25. Nel provvedimento in esame essa è rimasta invariata; viceversa è stata portata da 50 a 200 lire per la seconda domestica; da 50 a 300 lire per la terza domestica maggiorandosi progressivamente di altre lire cento per ogni domestica in più oltre la terza.

La sua proposta è di elevare a 50 lire l'imposta per una domestica tenuto conto che, essendo applicata su larghissima base, può dare un notevole gettito; di portare a lire 400 l'imposta per una terza domestica e a lire trecento la maggiorazione per ogni domestica in più oltre alla terza, in considerazione del fatto che le famiglie che hanno tante domestiche dimostrano di essere in condizioni di pagare un'imposta maggiorata.

Per quanto riguarda i domestici proporrebbe di elevare a lire 600 l'imposta per il secondo domestico, a lire 900 l'imposta per un terzo domestico e a lire 500 l'imposta per ogni domestico in più oltre il terzo. Qui si tratta di incidere su categorie molto bene-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

stanti e quindi la maggiorazione non appare sensibile.

L'articolo 2 del disegno di legge modifica il Regio decreto 10 maggio 1925-III e il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1617. Per effetto della nuova norma la tariffa dei diritti erariali sull'importo dei biglietti degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo sarà la seguente: per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 2, dieci per cento; per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiore a lire 2, 20 per cento.

Il secondo comma dello stesso articolo 2 prevede una ulteriore addizionale del cinque per cento sul prezzo netto dei biglietti il cui costo, al lordo del diritto erariale, è non inferiore alle 10 lire. Tale provento sarà versato ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Ha proposto di aumentare al 10 per cento la tariffa per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire; e al 20 per cento quella per i prezzi superiori a lire due.

Quanto all'addizionale del 5 per cento prevista per i biglietti il cui costo al lordo del diritto erariale è non inferiore a lire 10 pensa che sia esigua rispetto alla capacità contributiva dello spettatore. Il costo degli spettacoli cinematografici è andato notevolmente aumentando in questi ultimi tempi, e c'è da domandarsi se esistono provvedimenti che infrenino le iniziative dei proprietari di cinematografo.

In fondo il cinematografo è una manifestazione voluttuaria e — come è stato rilevato in sede di discussione del bilancio del Ministero della cultura popolare — si è talmente diffuso che nell'anno decorso si sono avute circa cento milioni di presenze. Un aumento della imposta addizionale sui biglietti di maggior costo porterebbe pertanto un sensibile giovamento agli Enti che di tale addizionale verranno a beneficiare. D'altra parte le preoccupazioni del Ministero della cultura popolare, che si riferiscono alla funzione educativa degli spettacoli cinematografici, hanno valore più che altro per quanto riguarda gli spettacoli di masse. Giustamente, quindi, si deve non appesantire il costo dei biglietti che si riferiscono agli spettacoli di massa. La relazione ministeriale dice in proposito: « E così, tenuto anche conto dell'azione educativa che il cinematografo esercita sulle masse, mentre restano esentate dalle imposizioni i biglietti di accesso ai posti meno costosi, si chiamano

a contribuire a fini altamente umanitari e sociali le categorie di spettatori più abbienti ».

È evidente che, a parte la discutibile virtù educativa del cinematografo (se si eccettuano alcuni film ispirati veramente a concetti educativi, i film dell'istituto L. U. C. E., che sono propagandistici, e i film di guerra, troppo spesso si assiste a spettacoli in cui sarebbe vano ricercare uno scopo educativo) sembra al relatore che chi si può consentire il lusso di spendere oltre 10 lire per recarsi in un cinematografo di lusso (e a volte venti o venticinque lire per assistere ad una «prima»), dimostra di essere in grado di procurarsi svaghi puramente voluttuari; e pertanto è giusto che egli contribuisca in maniera sensibile a determinate esigenze pubbliche.

Si rende conto che il costo dei biglietti sarà elevato, ma i proprietari di sale cinematografiche potranno, per non allontanare il pubblico, ridurre il prezzo base del biglietto.

Quanto all'articolo 3 osserva che non è prevista una sanzione per i trasgressori delle norme in esso contenute. Ha pertanto proposto che siano aggiunti i seguenti tre commi:

« Chiunque, mediante atti fraudolenti, si sottrae o tenta sottrarsi in tutto o in parte al pagamento dell'addizionale, è punito con la multa da cinque a venti volte l'addizionale dovuta, senza pregiudizio delle maggiori o diverse pene stabilite dal Codice penale.

La pena della multa non può, comunque, essere applicata in misura inferiore a lire 1000.

Quando non sussista l'estremo della frode, in luogo della pena della multa si applica quella dell'ammenda non inferiore a lire 200. La stessa pena si applica per le violazioni delle norme emanate ai sensi del quarto comma del presente articolo ».

Propone, concludendo, l'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Secondo la proposta del relatore il biglietto di costo non inferiore a 10 lire verrebbe ad avere una doppia addizionale.

ANDRIANI, *Relatore*, osserva che il sistema della doppia addizionale è già previsto dal decreto-legge. Il biglietto il cui prezzo base sia stabilito in lire 10 verrebbe a costare lire 16.60.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le richieste del camerata Andriani vanno indubbiamente incontro alle necessità del bilancio dello Stato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Accetta, pertanto, l'emendamento da lui proposto all'articolo 1.

Accetta anche i commi aggiuntivi all'articolo 3.

Osserva che gli emendamenti all'articolo 2 rientrano nella competenza del Ministro della cultura popolare, il quale, in una comunicazione fattagli, dichiara di non poterli accettare.

RISSO ERNESTO. Circa l'emendamento proposto dal relatore all'articolo 1 del decreto-legge, non trova opportuno l'aumento della misura dell'imposta per una sola domestica. Le famiglie che hanno una sola domestica sono assai modeste; sono quelle che risentono di più le conseguenze dell'aumento del costo della vita e sono meritevoli di particolare considerazione. È d'accordo col relatore quanto agli aumenti proposti per più domestiche e domestici.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, osserva che il gettito maggiore per il bilancio dello Stato verrebbe proprio dall'aumento dell'imposta su una sola domestica.

MARINELLI nota che l'articolo 1 del decreto-legge modifica l'articolo 157 del testo unico per la finanza locale, portando a lire 500 l'imposta per i bigliardi che si trovino in circoli di divertimento e in pubblici locali. È però da tener presente che la maggior parte dei bigliardi si trovano soltanto nelle sedi dei dopolavoro, che sarebbe bene non gravare di tale imposta, trattandosi di una forma legittima di divertimento, che si dà alle masse operaie.

ORSOLINI CENCELLI in ordine all'articolo 151 del testo unico per la finanza locale, modificato dall'articolo 1 del decreto-legge in esame, prospetta il caso, che, del resto, è il più frequente, di una famiglia che abbia due domestiche e un domestico. Non è chiaro se per quest'ultimo caso si debba pagare l'imposta prevista per il primo oppure per il terzo domestico.

ANDRIANI, *Relatore*, ritiene fondato il rilievo del camerata Orsolini Cencelli. Bisognerebbe usare il termine: « persona di servizio », dicendo: « alla lettera b) dell'articolo 151: « per l'unico domestico lire 300; per un secondo domestico, anche se l'altra persona di servizio sia una domestica, lire 600; per un terzo domestico, anche se le altre persone di servizio siano domestiche, lire 900 ».

Per quanto riguarda l'articolo 2 nel proporre la maggiorazione del diritto erariale è partito dal concetto che il Ministero della cultura popolare debba preoccuparsi soltanto di non elevare eccessivamente i biglietti di

basso costo, cioè di non gravare sugli spettatori di scarse possibilità economiche.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, osserva che se anche fosse d'accordo col camerata Andriani non potrebbe accettare l'emendamento, in quanto il disegno di legge è stato concertato col Ministro della cultura popolare.

ANDRIANI, *Relatore*. Qualora fosse accettato l'emendamento all'articolo 2, il gettito che deriverebbe dalla maggiorazione del diritto erariale per i biglietti cinematografici potrebbe essere destinato per un terzo all'assistenza ed alla cura degli infermi poveri e all'Unione italiana per i ciechi, di cui, all'articolo 2, e per due terzi al Partito Nazionale Fascista per l'assistenza alle famiglie dei combattenti.

PRESIDENTE pensa che sia opportuno rinviare la discussione del disegno di legge per concordare gli emendamenti col Ministero della cultura popolare.

ORSOLINI CENCELLI. Trattandosi di un disegno di legge che riguarda la finanza degli enti locali richiama l'attenzione del Ministero delle finanze su di un provvedimento preso l'anno scorso dal Ministro dell'interno e con il quale si è stabilito che, a decorrere dal 1° luglio, una aliquota dell'onere che le casse mutue dell'agricoltura pagano agli ospedali, venga a gravare sopra i Comuni determinandosi una situazione molto grave nelle finanze dei Comuni stessi. Mentre, infatti, fino al 30 giugno 1942-XX essi dovevano provvedere alle spese di spedalità soltanto per gli iscritti nell'elenco dei poveri, ora devono far fronte a spese di gran lunga superiori. Per la grande maggioranza dei Comuni italiani dai duemila ai tremila abitanti la spesa si aggirava dalle 5 alle 7 mila lire annue, mentre nel solo semestre decorso è salita dalle 10 alle 15 mila lire. Si viene, in tal modo, ad aprire una falla paurosa nei bilanci comunali. Qualora la discussione del disegno di legge venga rinviata, richiama l'attenzione del Sottosegretario per le finanze su questa situazione dei Comuni, anche perchè la cifra che gli agricoltori — sia datori di lavoro che lavoratori — pagano alle mutue è tale, per cui questo onere delle spedalità può essere interamente affrontato dalle mutue senza gravare sopra i bilanci degli enti locali.

PRESIDENTE. Si tratta di un problema complesso che il Ministero delle finanze dovrebbe esaminare insieme con quello dell'interno. Intanto la discussione del disegno di legge si intende rinviata.

(Così rimane stabilito).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministro dell'aeronautica di assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. (2372)**

PASCOLATO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge autorizza il Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni fino all'importo di 6 miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

Le esigenze della gloriosa arma aeronautica sono così rilevanti che il provvedimento non ha bisogno di particolare illustrazione e propone, pertanto, che sia approvato.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione quote di rischi del ramo danni. (2377)

PAOLINI, *Relatore*. Gli articoli 4 e 6 del decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, autorizzano l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad esercitare all'interno e all'estero solamente le assicurazioni sulla durata della vita umana. La società collegata « Le assicurazioni d'Italia » autorizzata all'esercizio assicurativo anche in paesi stranieri, esercita l'assicurazione nei rami danni. Con decreto 27 agosto 1942-XX, il Governo spagnolo ha disposto che i rischi di guerra su corpi di navi coperte da bandiera spagnola fossero ripartiti fra tutte le compagnie di assicurazione operanti in Spagna, riunite in consorzio, mediante una quota di partecipazione in base al piano di conservazione in proprio, alla possibilità di massimizzare sul mercato spagnolo per mezzo di contratti obbligatori e, infine, alla possibilità di riassicurare all'estero mediante trattati di riassicurazione, stabiliti in regime di compensazione.

Ora il disegno di legge autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad intervenire in queste operazioni in favore della propria società collegata « Le Assicurazioni d'Italia », nel senso di assumere in riassicurazione quella quota eccedente le sue possibilità tecniche. Il provvedimento è di carattere generico; per altro le preoccupazioni che potessero sorgere circa l'ampliamento dell'attività riservata dalla legge istitutiva all'Istituto nazio-

nale delle assicurazioni sono eliminate dal fatto che la concessione è limitata nel tempo (durata della guerra), nella estensione, in quanto è limitata alle società, il cui capitale azionario appartiene in misura prevalente ad esso Istituto e l'autorizzazione deve essere concessa, di volta in volta, dal Ministero delle corporazioni, d'intesa con quello degli scambi e delle valute.

Comunque sarebbe forse opportuno aggiungere al primo comma dell'articolo unico, dopo le parole: « quote di rischi relativi ad assicurazioni » le altre: « stipulate all'estero ».

L'aggiunta non ha portata sostanziale e potrebbe essere accolta. Per il resto propone l'approvazione del disegno di legge.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, osserva che trattandosi di un provvedimento che è stato presentato dal Ministro delle corporazioni, non può accettare alcun emendamento senza il consenso del Ministro stesso.

PAOLINI, *Relatore*, non insiste.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (2379)

SCOTTI, *Relatore*, nota che il disegno di legge riguarda variazioni allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio 1942-43, nonché altri provvedimenti finanziari.

Per quanto riguarda la variazione dello stato di previsione dell'entrata, si tratta soltanto di 1,278,984 lire in aumento.

Per quanto riguarda gli stanziamenti dei singoli Ministeri, in complesso, gli aumenti ammontano a 133,789,058 lire e le diminuzioni a 108,358,000 lire.

Esaminando partitamente le variazioni per i singoli Ministeri, si hanno le seguenti cifre: Ministero finanze: in aumento lire 31,463,000; in diminuzione lire 21,750,000; Ministero di grazia e giustizia: in aumento lire 6,722,230; Ministero degli affari esteri: in aumento lire 10,080,000; Ministero dell'Africa Italiana: in

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

aumento lire 106,500, in diminuzione lire 106,500; Ministero dell'educazione nazionale: in aumento lire 4,673,099, in diminuzione lire 587,000; Ministero dell'interno: in aumento lire 2,195,000; Ministero dei lavori pubblici: in aumento lire 64,520,000, in diminuzione 64,000,000; Ministero delle comunicazioni: in aumento lire 7,020,890, in diminuzione lire 14,670,000; Ministero della guerra: in aumento lire 2,001,505 in diminuzione lire 1,500; Ministero della marina: in aumento lire 976,000, in diminuzione lire 976,000; Ministero dell'aeronautica: in aumento lire 97 mila, in diminuzione lire 6,097,000; Ministero dell'agricoltura e delle foreste: in aumento lire 1,878,984, in diminuzione lire 170,000; Ministero delle corporazioni: in aumento lire 705,603; Ministero della cultura popolare: in aumento lire 1,349,247.

Il bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto è per la spesa in aumento di lire 15,000, in diminuzione di lire 15,000.

Il bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è per l'entrata in aumento di lire 86,846,565.20; per la spesa in aumento per la stessa somma.

Il bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è per l'entrata in aumento di

lire 5,069,000; per la spesa in aumento di lire 6,269,000; in diminuzione di lire 1,200,000.

Infine, il provvedimento prevede una speciale autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici ad assumere impegni entro il limite di lire 350,000 per provvedere alla installazione di due ascensori nel palazzo sede del Ministero delle finanze; autorizza il Ministero dei lavori pubblici ad una ulteriore spesa di lire 6,615,000 per il completamento di opere straordinarie a pagamento non differito, in dipendenza della revisione dei prezzi contrattuali; aumenta di lire 60,000,000 il fondo di lire 250,000,000, nei limiti del quale l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato è stato autorizzato a contrarre mutui da destinare alla costruzione di nuovi alloggi,

Propone, concludendo, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli:

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 19.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Finanziamento delle spese di guerra della Regia marina. (2373)

ART. 1.

In aggiunta alle somme già autorizzate con precedenti provvedimenti, è data facoltà al Ministro della marina di assumere impegni per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra, entro il limite di lire dieci miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti razzati a termini del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, convertito nella legge 11 aprile 1941-XIX, n. 289.

ART. 2.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, alla iscrizione nello stato di previsione del Ministero della marina delle somme occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente articolo 1.

Modifiche al Regio decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, sul lotto pubblico. (2368).

ART. 1.

L'articolo 6 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973, è sostituito dal seguente:

« Le poste delle giuocate di estratto determinato sopra ciascuno dei 90 numeri per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma di lire 200 mila per tutto il Regno.

« Il massimo della posta che può essere accettata per ogni numero deve corrispondere al quintuplo della somma predetta.

« Il riparto di detta somma fra le Intendenze di finanza sarà stabilito con Decreto del Ministro delle finanze, quello fra le ricevitorie della provincia dall'Intendente di finanza nei modi determinati dal regolamento.

« Le vincite che si siano verificate sulla sorte di estratto per poste accettate in eccedenza al limite suindicato sono proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessiva accettabile nella Provincia sul numero vincente ».

ART. 2.

L'articolo 8 del Regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente:

« Le giuocate si ricevono esclusivamente sui bollettari a madre e figlia di valore determinato, formati con carta filigranata di diverso colore a seconda del prezzo.

« Le bollette del giuoco sono di centesimi 50 e di lire 1, 2, 3, 5, 10, 25 e 30.

« Con decreto ministeriale possono essere istituiti altri bollettari e soppressi quelli esistenti ».

ART. 3.

L'articolo 9 del Regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente:

« Le Intendenze di finanza stabiliscono in quali giorni, prossimi a quello della estrazione, deve cessare nei diversi Comuni della Provincia l'accettazione delle giuocate con bollette di prezzo uguale o inferiore a lire 3 ».

ART. 4.

L'articolo 14 del Regio decreto-legge predetto, modificato dall'articolo unico della legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973, è sostituito dal seguente:

« Qualora, tanto nella matrice che nella figlia, oppure soltanto sulla matrice, sia omessa l'indicazione della ruota, la giuocata si intende fatta per la ruota della circoscrizione estrazionale.

« Qualora vi sia discordanza nella indicazione della ruota fra la matrice e la figlia, oppure su quest'ultima sia omessa tale indicazione, la giuocata si intende fatta per la ruota indicata in matrice ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 5.

L'articolo 17 del Regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente:

« La giocata per tutte le dieci ruote non può essere inferiore a lire 3.

« L'intero prezzo potrà essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrisponderà alla decima parte di quella che si otterrebbe con una giocata per una sola ruota ».

ART. 6.

L'articolo 18 del Regio decreto-legge predetto è soppresso.

ART. 7.

L'articolo 34 del Regio decreto-legge predetto è sostituito dal seguente:

« Il pagamento delle vincite deve effettuarsi presso le ricevitorie ove furono ricevute le giocate quando l'importo non superi lire 2550, tranne nei casi in cui sorga dubbio sulla regolarità del giuoco e in cui il ricevitore non abbia fondi sufficienti.

« In tali casi i ricevitori devono produrre le bollette vincenti alla Intendenza di finanza sede di archivio, alla quale pure i giuocatori devono presentare le bollette vincenti somme superiori alle lire 2,550 o direttamente o per il tramite dei ricevitori stessi, ritirandone ricevuta.

« In tutti i casi elencati nel comma precedente come anche in quelli delle vincite denunziate agli effetti dell'articolo 26, le Intendenze sedi di Archivio devono provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di 15 giorni dall'estrazione. A tale fine le Commissioni di cui all'articolo 24 devono riunirsi non oltre il venerdì successivo all'estrazione per l'autorizzazione del pagamento delle bollette vincenti e devono trasmettere gli ordini di pagamento direttamente alle competenti Direzioni di Tesoreria provinciale ».

ART. 8.

L'articolo 35 del Regio decreto-legge predetto è soppresso.

ART. 9.

Gli articoli 105 e 106 del Regio decreto-legge predetto sono sostituiti dal seguente:

« Il fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, di cui alla legge 22 luglio 1906, n. 623,

ed al regolamento approvato con Regio decreto 11 maggio 1911, n. 512, è costituito in Ente morale con la denominazione: « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » e sarà disciplinato da apposito statuto da approvarsi con decreto Reale.

All'Ente sono iscritti tutti i ricevitori e gli aiuto ricevitori del lotto, i quali, pertanto, non sono soggetti agli obblighi derivanti dalla legislazione sulle assicurazioni sociali ».

ART. 10.

Nei casi di cessazione della iscrizione all'Ente dell'aiuto ricevitore, senza diritto all'assegno vitalizio o di soppressione dell'Ente, sarà trasferita alla Assicurazione obbligatoria l'intera riserva matematica relativa ai contributi versati dallo iscritto.

L'intero importo dei contributi assicurativi obbligatori per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, pagati dagli aiuto ricevitori, fino al giorno dell'iscrizione all'Ente, dovrà essere versato dall'Istituto Nazionale Fascista Previdenza Sociale al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, insieme con i relativi interessi accumulati.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1942-XXI, n. 1521, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1942-43. (2332)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 novembre 1942-XXI, n. 1521, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1942-43.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1577, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43. (2333)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1577, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1578, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43, per esigenze dipendenti dalla guerra. (2340)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1578, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1943-XXI, n. 15, concernente i controlli sulla fabbricazione dei biglietti di Stato e di banca. (2341)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 gennaio 1943-XXI, n. 15, concernente i controlli sulla fabbricazione dei biglietti di Stato e di banca.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1943-XXI, n. 1, concernente proroga dei termini per la presentazione del rendiconto generale dello Stato. (2342)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 gennaio 1943-XXI, n. 1, concernente proroga dei termini per la presentazione del rendiconto generale dello Stato.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1943-XXI, n. 70, recante deroga all'articolo 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato per il pagamento delle sovvenzioni ed indennità al personale dello Stato in conseguenza di offese belliche nemiche. (2357)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1943-XXI, n. 70, recante deroga all'articolo 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità

generale dello Stato per il pagamento delle sovvenzioni ed indennità al personale dello Stato in conseguenza di offese belliche nemiche.

Sospensione dell'effettuazione della Lotteria Automobilistica di Tripoli per l'anno 1943. (2369)

ART. 1.

È sospesa per l'anno 1943 l'effettuazione della Lotteria Automobilistica di Tripoli istituita con Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1736, convertito in legge con legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 310.

ART. 2.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilirà le modalità necessarie per il rimborso del prezzo dei biglietti già venduti della Lotteria suddetta ed il termine entro il quale il rimborso stesso potrà essere richiesto.

ART. 3.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato ed ai sensi dell'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1936-XIV, n. 100, sarà emanato un nuovo regolamento che stabilirà le norme per la effettuazione, durante la sospensione, della Lotteria Ippica di Merano, le modalità di essa, la emissione e il prezzo dei biglietti, la quota per le spese inerenti alla organizzazione ed il riparto fra gli Enti beneficiari del ricavato della vendita dei biglietti.

ART. 4.

I premi spettanti ai possessori dei biglietti vincenti della Lotteria Ippica di Merano restano esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Agevolazioni tributarie per la costituzione di mutue d'assicurazione contro i danni di guerra. (2370)

ART. 1.

Gli atti di costituzione, nel Regno, di Associazioni di mutua assicurazione contro i danni derivanti da fatti di guerra alle cose situate nel territorio nazionale o nelle dipendenti colonie o possedimenti sono soggetti a registrazione col pagamento della imposta fissa di registro di lire quaranta.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

L'imposta sulle assicurazioni mutue poste in essere dalle Associazioni di cui al precedente articolo 1, è dovuta in conformità dell'articolo 16, n. V, del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3281, che approva la legge tributaria sulle assicurazioni, ed è stabilita nella misura di lire una per ogni cento lire di ciascun versamento fatto dagli assicurati.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano. (2371)

ART. 1.

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 27 e 28 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 9. — La rendita catastale è la rendita media ordinaria ritraibile al netto delle spese e perdite eventuali, ed al lordo soltanto della imposta fabbricati, delle relative sovrimposte e dei contributi di ogni specie.

La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria.

Per la prima formazione del catasto le unità immobiliari saranno rilevate, per quanto riguarda la loro consistenza, con riferimento al 1° gennaio 1939-XVII. Per quanto riguarda gli elementi economici da assumere per la determinazione delle tariffe, si farà riferimento a quelli ordinari del triennio 1937-1939.

Art. 10. — La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'articolo 28 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità.

Analogamente si procede per le unità immobiliari che per la singolarità delle loro caratteristiche, non sono raggruppabili in categorie e classi.

Art. 11. — La determinazione delle singole categorie e classi e delle relative tariffe, è eseguita, per ciascun comune o porzione di comune, a cura degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio. I quadri delle categorie e classi ed i prospetti delle relative tariffe sono comunicati alle Commissioni censuarie comunali, per i rispettivi comuni. I prospetti delle tariffe sono comunicati alle Commissioni censuarie provinciali, per tutti i comuni delle rispettive provincie.

Le controversie tra le Commissioni censuarie comunali e gli Uffici tecnici erariali circa la determinazione delle categorie e classi sono deferite alle Commissioni censuarie provinciali entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione. Entro un uguale termine di 30 giorni da quello dell'avvenuta comunicazione, le Commissioni censuarie comunali hanno facoltà di presentare alle Commissioni censuarie provinciali le proprie osservazioni sul prospetto delle tariffe relative al proprio comune.

Le Commissioni censuarie provinciali, entro i successivi 60 giorni, viste le osservazioni delle Commissioni comunali, sentito l'Ufficio tecnico erariale competente, decidono in ordine alle controversie loro deferite nonchè sui prospetti delle tariffe relative ai comuni della propria provincia.

Contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali può ricorrere alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del ricorso.

La Commissione censuaria centrale si sostituisce alle Commissioni censuarie provinciali che non adottano in tempo debito le decisioni di propria competenza.

Le tariffe stabilite con la procedura del presente articolo sono pubblicate in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 12. — L'assegnazione di ciascuna unità immobiliare alla categoria ed alla classe relative, nonchè l'accertamento della consistenza delle singole unità immobiliari ed il calcolo delle relative rendite catastali, sono eseguiti dall'Ufficio tecnico erariale, che compila una tabella nella quale, per ciascun comune o porzione di comune, in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unità immobiliari, sono indicate le rispettive categorie e classi, nonchè la consistenza e la rendita catastale. Nella stessa tabella è indicata la rendita catastale per ogni singola unità immobiliare di cui all'articolo 10.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La tabella è pubblicata mediante deposito negli uffici comunali per il periodo di 30 giorni. Il Podestà, con suo manifesto, dà notizia di tale pubblicazione, indicando il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono prenderne visione.

Art. 16. — Il nuovo catasto edilizio urbano è formato in base alle risultanze dell'accertamento generale dei fabbricati e alla valutazione della rispettiva rendita catastale.

Esso è costituito dai seguenti atti:

- 1^o) lo schedario delle partite;
- 2^o) lo schedario dei possessori;
- 3^o) la mappa urbana.

Le indicazioni del nuovo catasto edilizio urbano devono essere collegate a quelle del catasto urbano vigente.

Art. 18. — Le variazioni occorrenti ai fini della conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono fatte, sugli atti di cui al precedente articolo 16 e per tutti i comuni delle provincie, dall'Ufficio tecnico erariale o da sua Sezione staccata, posti nel capoluogo della provincia.

Una copia dello schedario delle partite, tenuta al corrente con le successive variazioni, è depositata presso gli Uffici dell'anagrafe tributaria di ciascun distretto delle imposte dirette limitatamente ai comuni della circoscrizione. Presso i detti Uffici è depositata anche una copia della mappa, da aggiornarsi periodicamente a cura degli Uffici tecnici erariali.

I comuni possono ottenere gratuitamente con l'opera di propri incaricati, od a loro spese con l'opera dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la copia della mappa del loro territorio e degli atti che costituiscono il nuovo catasto edilizio urbano.

Art. 19. — Per le volture relative al nuovo catasto edilizio urbano, il diritto di scritturato di cui al n. 1 della tabella A annessa al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, è stabilito in lire 6.

Esso viene ripartito fra gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in ragione di lire 3 per ciascun Ufficio.

A richiesta di chi ha legittimo interesse possono essere rilasciate dagli Uffici tecnici erariali copie delle planimetrie allegate agli atti del nuovo catasto edilizio urbano.

I diritti catastali, di scritturato e di disegno per il rilascio di copie, certificati od estratti degli atti relativi al nuovo catasto

edilizio urbano, nonché di planimetrie delle unità immobiliari urbane sono quelli stabiliti dalla tabella annessa alla presente legge.

I diritti di scritturato e di disegno verranno ripartiti al personale degli Uffici incaricati del rilascio delle copie, certificati od estratti con le modalità da stabilire con decreto ministeriale.

Art. 20. — Le persone e gli enti di cui all'articolo 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato di possesso dei rispettivi immobili, che comunque implicano mutazioni ai sensi dell'articolo 17.

Nei casi di mutazioni che implicano variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità immobiliari variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformità alle norme di cui all'articolo 7.

Art. 27. — Con l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano sono abolite le revisioni parziali dei redditi dei fabbricati secondo il preesistente ordinamento.

Art. 28. — I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova, di cui al precedente articolo 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso a cui sono destinati, ancorchè esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.

Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.

La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unità immobiliare su apposita scheda fornita dall'Amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, disegnata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformità alle norme di cui all'articolo 7.

I comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze di costruzione rilasciate a norma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942-XX, n. 1150.

ART. 2.

Nel Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249, è soppresso l'articolo 14 e sono aggiunti i tre seguenti articoli:

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Art. 31-bis. — L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di affidare ad appalto o a cottimo quei lavori per la formazione o per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano che per la loro specie si prestino ad una facile sorveglianza o verificaione.

Art. 31-ter. — Ove in taluni comuni, per circostanze dipendenti da offese nemiche, ovvero per divieti o limitazioni determinati da esigenze militari, le operazioni di formazione del nuovo catasto edilizio urbano debbano essere sospese, l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano avrà ugualmente luogo in tutti gli altri comuni del Regno alla data da stabilirsi ai sensi del secondo comma del precedente articolo 26.

All'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano nei comuni nei quali saranno state sospese le operazioni di formazione si procederà col 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i lavori di formazione vi saranno ultimati.

Art. 31-quater. — Il Governo del Re è autorizzato ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, a riordinare per tutti i catasti i diritti catastali, quelli di scritturato e di disegno previsti dalle vigenti disposizioni, le relative esenzioni, nonchè l'attribuzione agli Uffici cui i diritti competono.

TABELLA ANNESSA ALLA LEGGE.

TARIFFA DEI DIRITTI CATASTALI, DI SCRITTURAZIONE E DI VISURA.

I.

Copie, certificati od estratti degli atti del nuovo catasto edilizio urbano (diversi da quelli relativi alla mappa ed alle planimetrie delle unità immobiliari urbane), da rilasciarsi entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni dalla data della richiesta:

a) *Diritti catastali:*

Per ogni copia, certificato od estratto: diritto fisso L. 5.00
Per ogni pagina, compresa la prima, della copia del certificato o dell'estratto » 1.00

b) *Diritti di scritturato:*

Per ogni copia, certificato od estratto: diritto fisso » 1.50
Per ogni pagina, compresa la prima, della copia, del certificato o dell'estratto. . » 0.40

II.

Copie, od estratti della mappa, dei quadri di unione o dei fogli d'insieme, da rilasciarsi entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni dalla data della richiesta:

a) *Diritti catastali:*

Per ogni copia od estratto: diritto fisso L. 6.00
Per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie rappresentata » 1.50

b) *Diritti di disegno:*

Per ogni copia od estratto: diritto fisso » 3.00
Per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie rappresentata » 0.75

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

III.

Copie od estratti delle planimetrie delle unità immobiliari urbane, da rilasciarsi entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni dalla data della richiesta:

a) *Diritti catastali:*

Per ogni copia od estratto di planimetria redatta:

su foglio di formato cm. 24,5 × cm. 37	L. 5.00
su foglio di formato cm. 37 × cm. 49	» 7.00

b) *Diritti di disegno:*

Per ogni copia od estratto di planimetria redatta:

su foglio di formato cm. 24,5 × cm. 37	» 2.00
su foglio di formato cm. 37 × cm. 49	» 3.00

IV.

Per le copie, certificati od estratti di uno qualsiasi degli atti di cui ai precedenti numeri I, II, III, richiesti d'urgenza e da rilasciarsi entro il termine massimo di 2 giorni da quello della richiesta, i diritti catastali, di scritturato e di disegno stabiliti ai numeri stessi sono duplicati.

Autorizzazione al Ministro dell'aeronautica di assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. (2372)

ART. 1.

In aggiunta alle autorizzazioni disposte con precedenti provvedimenti, il Ministro dell'aeronautica è autorizzato ad assumere impegni per spese di carattere eccezionale connesse allo stato di guerra entro il limite di lire sei miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

ART. 2.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto in relazione al fabbisogno, all'iscrizione in bilancio delle somme necessarie per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente articolo.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione quote di rischi del ramo danni. (2377)

ARTICOLO UNICO.

Per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere, in riassicurazione, quote di rischi relativi ad assicurazioni diverse da quelle sulla durata della vita umana, dalle imprese assicurative nazionali ed estere, nelle quali il capitale da esso sottoscritto sia prevalente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, relative all'assunzione dei rischi indicati al comma precedente, dovranno essere approvate dal Ministero delle corporazioni, di intesa con quello degli scambi e delle valute.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (2379)

ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

ART. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato

per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

ART. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni entro il limite di lire 350,000 per provvedere all'installazione di ascensori nel palazzo sede del Ministero delle finanze.

ART. 5.

È aumentata di ulteriori lire 6,615,000 la spesa autorizzata con l'articolo 4 della legge 13 giugno 1942-XX, n. 693, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1942-43, per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito.

ART. 6.

Il fondo di lire 250,000,000 previsto dall'articolo 7 della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, nei limiti del quale l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato è stato autorizzato a contrarre, in base alle norme vigenti, mutui da destinare alla costruzione di nuovi alloggi, è incrementato di lire 60,000,000.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA A.

**TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1942-43**

a) *In aumento:*

Capitolo n. 149. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.	L.	1,000,000 —
Capitolo n. 159. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	278,984 —
		Totale
	L.	1,278,984 —

b) *Modifiche di denominazioni:*

- Capitolo n. 283-ter. — Interessi e indennità di mora relativi alla riscossione delle quote di sottoscrizione dei buoni del Tesoro quinquennali 3 per cento, serie speciale. (Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1943-XXI, n. 2).
- Capitolo n. 287-bis. — Versamenti a conguaglio degli interessi nelle sottoscrizioni di buoni del Tesoro quinquennali 3 per cento, serie speciale, di cui al Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1943-XXI, n. 2.
- Capitolo n. 324-bis. — Somma da ricavarsi mediante la emissione di buoni del Tesoro quinquennali 3 per cento, serie speciale, di cui al Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1943-XXI, n. 2.

TABELLA B.

**TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1942-43**

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 100. — Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per i servizi isolati fuori di residenza (M. V. S. N.)	L.	1,500,000 —
Capitolo n. 105. — Provvista e manutenzione di mobili di ufficio: macchine da scrivere, ecc. (M. V. S. N.)	»	100,000 —
Capitolo n. 106. — Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamento di locali per i comandi, ecc. (M. V. S. N.)	»	200,000 —
Capitolo n. 167. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	845,000 —
Capitolo n. 170. — Compensi ad estranei all'Amministrazione, ecc.	»	10,000 —
Capitolo n. 173. — Telegrammi di Stato, ecc.	»	800,000 —
Capitolo n. 175. — Spese casuali	»	200,000 —
Capitolo n. 179. — Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero	»	80,000 —
		Da riportarsi
	L.	3,735,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L. 3,735,000 —
Capitolo n. 198. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	3,968,000 —
Capitolo n. 253. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc.	»	2,000,000 —
Capitolo n. 257. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc.	»	10,000,000 —
Capitolo n. 262. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	»	300,000 —
Capitolo n. 263. — Fitto di locali per gli uffici esterni (tasse e imposte indirette)	»	1,000,000 —
Capitolo n. 305. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, di visura, ecc.	»	800,000 —
Capitolo n. 306. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie	»	500,000 —
Capitolo n. 307. — Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indagatori, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 309. — Spese per il funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte, ecc.	»	2,500,000 —
Capitolo n. 325. — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 332. — Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazioni	»	30,000 —
Capitolo n. 348. — Indennità di soggiorno al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc. distaccato in Albania, ecc. .	»	300,000 —
Capitolo n. 464- <i>quinquies</i> . — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'emissione dei buoni del Tesoro novennali 4 per cento, scadenza 15 settembre 1951-XXIX, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 496- <i>bis</i> . — Spese per la rinnovazione delle matricole fondiarie per il decennio 1943-52	»	1,000,000 —
Capitolo n. 587 (<i>aggiunto - in conto competenza</i>). — Premi di nuzialità e di natalità	»	50,000 —
Capitolo n. 611. (<i>aggiunto - in conto competenza</i>). — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ispettorato per le opere pubbliche della Dalmazia e degli uffici del Genio civile di Zara, Spalato e Cattaro, ecc. .	»	180,000 —
Capitolo n. 675 (<i>aggiunto - in conto competenza</i>). — Somme da erogare per le spese di costruzione del canale demaniale Regina Elena, in relazione ai fondi realizzati con il mutuo di otto milioni concesso al demanio dello Stato dall'Ente nazionale risi, ecc.		3,000,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 31,463,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 149. — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	L.	500,000 —
Capitolo n. 159. — Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria Generale dello Stato — Stipendi ed assegni fissi	»	2,000,000 —
Capitolo n. 160. — Personale di Ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze, ecc. — Stipendi ed assegni fissi	»	2,500,000 —
Capitolo n. 176. — Personale degli uffici provinciali del Tesoro, ecc. — Stipendi ed assegni fissi	»	2,000,000 —
Capitolo n. 185. — Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti di debito pubblico all'estero	»	1,000,000 —
Capitolo n. 187. — Spese per i servizi del Tesoro, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 237. — Personale di ruolo degli uffici esterni — Stipendi ed assegni fissi (Catasto).	»	2,000,000 —
	<i>Da riportarsi . . .</i>	L. 11,000,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	L. 11,000,000 —
Capitolo n. 252. — Personale di ruolo degli uffici esterni — Stipendi ed assegni fissi (Tasse e imposte indirette)	»	2,000,000 —
Capitolo n. 304. — Personale di ruolo degli uffici esterni — Stipendi ed assegni (Imposte dirette)	»	3,000,000 —
Capitolo n. 323. — Personale di ruolo degli uffici esterni delle dogane e delle imposte di fabbricazione — Stipendi ed assegni fissi	»	2,000,000 —
Capitolo n. 453. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc.	»	2,750,000 —
Capitolo n. 499. — Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati per l'azionamento degli autoveicoli, ecc. (Dogane e imposte indirette)	»	1,000,000 —
	Totale delle diminuzioni . . .	L. 21,750,000 —

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In aumento:

Capitolo n. 6. — Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale	L.	30,000 —
Capitolo n. 10. — Sussidi al personale in attività di servizio	»	30,000 —
Capitolo n. 11. — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	»	60,000 —
Capitolo n. 41. — Spese per gli esperti e per i periti, ecc. per l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 50. — Servizio delle industrie negli istituti di prevenzione e di pena	»	5,000,000 —
Capitolo n. 56. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo	»	15,000 —
Capitolo n. 57- <i>quater</i> (di nuova istituzione). — Contributo straordinario alla Cassa delle Ammende per il pagamento di somme dovute a privati a titolo di indennità per riparazioni pecuniarie.	»	30,000 —
Capitolo n. 58 (<i>aggiunto — in conto competenza</i>). — Premi di operosità e rendimento al personale addetto al servizio di copia a cottimo per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena	»	20,000 —
Capitolo n. 59 (<i>aggiunto — in conto competenza</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione, ecc. anteriori a quello 1942-43	»	537,230 —
	Totale . . .	L. 6,722,230 —

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Capitolo n. 8. — Spese per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc.	L.	3,000,000 —
Capitolo n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	»	800,000 —
Capitolo n. 44. — Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione	»	80,000 —
Capitolo n. 54. — Competenze al personale ad altre spese per i lettori all'estero	»	6,200,000 —
	Totale . . .	L. 10,080,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 13. — Spese casuali	L.	100,000 —
Capitolo n. 56 (<i>aggiunto — in conto competenza</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1942-43	»	6,500 —
Totale	L.	<u>106,500 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 34. — Fondo a disposizione, ecc.	L.	<u>106,500 —</u>
--	----	------------------

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 4. — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	L.	100,000 —
Capitolo n. 10. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	»	400,000 —
Capitolo n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	»	150,000 —
Capitolo n. 31. — Indennità alle commissioni giudicatrici e di vigilanza dei concorsi magistrali, ecc.	»	600,000 —
Capitolo n. 32. — Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare	»	200,000 —
Capitolo n. 35. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 38. — Visite medico-fiscali agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare	»	20,000 —
Capitolo n. 48. — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 58. — Spese per gli esami di ammissione (Scuola media)	»	100,000 —
Capitolo n. 67. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc.	»	1,200,000 —
Capitolo n. 82. — Sussidi o rimborsi di spese, ecc. per alunni di convitti nazionali, ecc.	»	91,000 —
Capitolo n. 84. — Regie scuole di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi — Contributi e sussidi	»	20,000 —
Capitolo n. 94. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti tecnici, ecc.	»	600,000 —
Capitolo n. 112. — Contributo nelle spese di funzionamento degli Istituti italo-germanici in Roma ed a Colonia, ecc.	»	2,858 —
Capitolo n. 165. — Soprintendenze alle antichità, ecc. — Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, numero 2554	»	576,936 —
Capitolo n. 195-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Somma da corrispondere alle Università e agli Istituti dell'ordine universitario in corrispettivo delle tasse e soprattasse non riscosse per effetto della dispensa concessa a favore degli studenti dei territori dalmati (legge 26 gennaio 1942-XX, n. 79)	»	<u>111,305 —</u>
Da riportarsi	L.	<u>4,452,099 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	L. 4,452,099 —
Capitolo n. 209 (<i>aggiunto — in conto competenza</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione, ecc. anteriori a quello 1942-43	»	171,000 —
Capitolo n. 212 (<i>aggiunto — in conto competenza</i>). — Indennità e spese per le missioni effettuate ai fini dell'accertamento del valore artistico dei manufatti di rame, delle cancellate metalliche e dei monumenti in bronzo soggetti a raccolta, ecc.	»	50,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 4,673,099 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 9. — Indennità di trasferimento	L.	50,000 —
Capitolo n. 47. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc.	»	370,000 —
Capitolo n. 56. — Premi ai presidi ed ai professori incaricati della direzione, ecc.	»	20,000 —
Capitolo n. 73. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto magistrale « Arnaldo Mussolini » per l'assistenza ai professori, ecc. .	»	20,000 —
Capitolo n. 74. — Borse di studio, ecc.	»	10,000 —
Capitolo n. 106. — Spese per le esercitazioni pratiche, ecc.	»	25,000 —
Capitolo n. 109. — Spese per visite mediche, ecc.	»	70,000 —
Capitolo n. 115. — Contributi a favore delle Regie Università, ecc. . .	»	12,000 —
Capitolo n. 127. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio, ecc.	»	10,000 —
	Totale delle diminuzioni . . .	L. 587,000 —

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 14. — Affitto e manutenzione di locali per i servizi dipendenti — Trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, di materiale vario e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per speciali prestazioni per le commissioni centrali e per le commissioni di vigilanza negli esami di concorso per tutte le scuole, escluse quelle dell'ordine elementare — Compilazione stampa e spedizione di temi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica.

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Capitolo n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc.	L.	1,035,000 —
Capitolo n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 16. — Consigli e Commissioni — Spese relative	»	130,000 —
Capitolo n. 21. — Spese casuali	»	30,000 —
Capitolo n. 60. — Spese per il funzionamento, ecc. dell'Istituto superiore di sanità, ecc.	»	800,000 —
	Totale . . .	L. 2,195,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 19. — Spese casuali	L.	20,000 —
Capitolo n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazione di acque pubbliche, ecc.	»	300,000 —
Capitolo n. 65. — Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie	»	200,000 —
Capitolo n. 125. — Somme da erogare per opere stradali (costruzioni a cura dello Stato e concorsi e sussidi), ecc.	»	10,000,000 —
Capitolo n. 126. — Somme da erogare per il completamento e la sistemazione di strade costruite dall'autorità militare, ecc.	»	3,000,000 —
Capitolo n. 128. — Somme da erogare per opere idrauliche ecc.	»	5,000,000 —
Capitolo n. 129. — Somme da erogare per edifici pubblici governativi, ecc.	»	12,000,000 —
Capitolo n. 133. — Somme da erogare per opere edilizie, ecc.	»	4,000,000 —
Capitolo n. 139. — Somme da erogare per opere da eseguirsi in Arsia e Carbonia, ecc.	»	10,000,000 —
Capitolo n. 140. — Somme da erogare per opere dipendenti da alluvioni, piene, frane, ecc.	»	15,000,000 —
Capitolo n. 141. — Somme da erogare per opere dipendenti da terremoti, ecc.	»	5,000,000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>64,520,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 130. — Somme da erogare per opere speciali in Roma, ecc.	L.	5,000,000 —
Capitolo n. 131. — Somme da erogare per l'edilizia scolastica, ecc.	»	6,000,000 —
Capitolo n. 132. — Somme da erogare per concorsi agli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari, ecc.	»	20,000,000 —
Capitolo n. 136. — Somme da erogare per gli acquedotti dell'Agri, del Basento, ecc.	»	3,000,000 —
Capitolo n. 137. — Somme da erogare per gli acquedotti della Sicilia, ecc.	»	10,000,000 —
Capitolo n. 144. — Somme da erogare per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato, ecc.	»	10,000,000 —
Capitolo n. 148. — Somme da erogare per opere in gestione del Provveditorato di Palermo, ecc.	»	10,000,000 —
Totale delle diminuzioni	L.	<u>64,000,000 —</u>

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 8. — Spese di telegrammi	L.	150,000 —
Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati, ecc. e reclamati dai creditori	»	4,200,890 —
Capitolo n. 46. — Personale delle Ferrovie dello Stato, ecc., in servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile, ecc.	»	70,000 —
Capitolo n. 95. — Premi di esercizio per autolinee esercitate con autobus a gassogeno, ecc.	»	2,600,000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>7,020,890 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 35. — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi, ecc.	L.	12,000,000 —
Capitolo n. 68. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie, ecc.	»	70,000 —
Capitolo n. 73. — Sussidi per l'impianto e l'esercizio di autolinee per trasporto viaggiatori, ecc.	»	2,600,000 —
		<hr/>
Totale delle diminuzioni	L.	14,670,000 —
		<hr/> <hr/>

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 7. — Residui passivi eliminati, ecc., reclamati dai creditori	L.	2,000,005 —
Capitolo n. 58. — Premi per invenzioni, ecc.	»	1,500 —
		<hr/>
Totale degli aumenti	L.	2,001,505 —
		<hr/> <hr/>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 36. — Servizi di artiglieria. — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi, ecc.	L.	1,500 —
		<hr/> <hr/>

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 17. — Spese casuali	L.	12,000 —
Capitolo n. 40. — Premi per invenzioni, lavori, ecc.	»	14,000 —
Capitolo n. 49. — Personale pel servizio dei fabbricati, ecc.	»	950,000 —
		<hr/>
Totale degli aumenti	L.	976,000 —
		<hr/> <hr/>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi — Soprassoldi, gratificazioni, ecc.	L.	12,000 —
Capitolo n. 42. — Armamenti navali (competenze di bordo, ecc.)	»	2,000 —
Capitolo n. 55. — Difese marittime e costiere, ecc.	»	12,000 —
Capitolo n. 67. — Fondo a disposizione, ecc.	»	950,000 —
		<hr/>
Totale delle diminuzioni	L.	976,000 —
		<hr/> <hr/>

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 8. — Premi per lavori, studi ed invenzioni, ecc.	L.	97,000 —
		<hr/> <hr/>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc.	L.	97,000 —
Capitolo n. 47. — Linee aeree civili, ecc.	»	6,000,000 —
Totale delle diminuzioni		L. 6,097,000 —

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	L.	900,000 —
Capitolo n. 8. — Manutenzione di locali, ecc.	»	120,000 —
Capitolo n. 10. — Spese per telegrammi, ecc.	»	300,000 —
Capitolo n. 13. — Spese casuali	»	50,000 —
Capitolo n. 19. — Contributi all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale, ecc.	»	120,000 —
Capitolo n. 53. — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, spese di ufficio, ecc.	»	278,984 —
Capitolo n. 57. — Sussidi al personale militare e forestale civile, ecc. (foreste)	»	50,000 —
Capitolo n. 117. — Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, ecc. (foreste)	»	60,000 —
Totale degli aumenti		L. 1,878,984 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 21. — Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi, ecc.	L.	20,000 —
Capitolo n. 22. — Esperienze agrarie, ecc.	»	20,000 —
Capitolo n. 61. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»	15,000 —
Capitolo n. 65. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc.	»	10,000 —
Capitolo n. 109. — Contributo statale del 3,50 per cento negli interessi sui mutui per affrancazione di fondi, ecc.	»	105,000 —
Totale delle diminuzioni		L. 170,000 —

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

In aumento:

Capitolo n. 5. — Personale avventizio, ecc. Retribuzioni	L.	350,000 —
Capitolo n. 38. — (<i>Modificata la denominazione</i>). — Indennità al personale metrico per il giro di verificaione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924-II, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.	»	150,000 —
Capitolo n. 88-bis. — Somme da rimborsare all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per i trasporti effettuati in dipendenza del rimpatrio di cittadini germanici ed allogeni altoatesini, ecc.	»	205,603 —
Totale		L. 705,603 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE.

In aumento:

Capitolo n. 5. — Spese per il ricevimento di missioni, ecc.	L.	80,000 —
Capitolo n. 8. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc. .	»	50,000 —
Capitolo n. 11. — Spese casuali	»	93,247 —
Capitolo n. 13. — Fitto di locali, ecc.	»	6,000 —
Capitolo n. 14. — Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali .	»	50,000 —
Capitolo n. 15. — Spese inerenti ai servizi tecnici, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 24. — Indennità di sistemazione, ecc. ai Regi addetti stampa all'estero, ecc.	»	40,000 —
Capitolo n. 25. — Retribuzioni, paghe, ecc. al personale locale in servi- zio presso i Regi uffici diplomatici, ecc.	»	250,000 —
Capitolo n. 27. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 44. — Spese per la radiodiffusione, ecc.	»	700,000 —
Totale		L. 1,349,247 —

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 143 (aggiunto). — Spese per l'ampliamento e l'adattamento dell'Ospedale italiano in Tunisi, ecc.	L.	4,000,000 —
---	----	-------------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 154 (aggiunto). — Contributi nelle spese di acquisto, costru- zione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case degli italiani » all'estero	L.	4,000,000 —
--	----	-------------

TABELLA C

TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE SPECIALI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1942-43

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 7. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. .	L.	15,000 —
--	----	----------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 34. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine .	L.	15,000 —
---	----	----------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	L.	14,305,782.60
Capitolo n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali	»	5,000,000 —
Capitolo n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	43,000,000 —
Capitolo n. 10. — Telegrafi	»	10,000,000 —
Capitolo n. 17. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali	»	3,040,000 —
Capitolo n. 21. — Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per pensioni, ecc.	»	2,400,000 —
Capitolo n. 23. — Somma derivante dalla prescrizione dei crediti sui libretti postali di risparmio, ecc.	»	5,000,000 —
Capitolo n. 28. — Somme prelevate dalla parte ordinaria del bilancio della spesa, ecc.	»	4,100,782.60
		L. 86,846,565.20

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 2. — Personale ausiliario — Personale avventizio e diurnista — Retribuzioni, ecc.	L.	25,000,000 —
Capitolo n. 5. — Spesa per la corresponsione delle indennità annue di presenza, di trasferta, ecc.	»	35,000 —
Capitolo n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione	»	350,000 —
Capitolo n. 13. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	»	1,500,000 —
Capitolo n. 27. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali.	»	750,000 —
Capitolo n. 28. — Sussidi al personale dei servizi rurali	»	50,000 —
Capitolo n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e natanti, ecc.	»	160,000 —
Capitolo n. 37. — Premio per la vendita di carte-valori postali, esclusi i segnatasse	»	2,000,000 —
Capitolo n. 47. — Compensi ai ricevitori postali, ecc. per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi	»	3,040,000 —
Capitolo n. 51. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico	»	1,000,000 —
Capitolo n. 73. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc.	»	700,000 —
Capitolo n. 81. — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc.	»	38,000,000 —
Capitolo n. 84-bis (di nuova istituzione). — Concorso dell'Amministrazione nelle spese per l'assistenza sanitaria dei ricevitori e dei gerenti postali-telegrafici (articolo 3 della legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1408)	»	570,000 —
Capitolo n. 87. — Contributo a carico dell'Amministrazione, ecc., per l'assicurazione obbligatoria, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 88. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc.	»	400,000 —
Capitolo n. 98. — Somma da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio, ecc., per l'acquisto o la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di edifici, ecc.	»	4,100,782.60
		L. 79,655,782.60
		L. 79,655,782.60

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	L. 79,655,782.60
Capitolo n. 103. — Residui passivi, ecc., reclamati dai creditori . . .	»	90,000 —
Capitolo n. 105-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Assegnazione straordinaria per provvedere al riscatto dell'edificio adibito ai servizi postali nella stazione di Santa Maria Novella in Firenze	»	4,100,782.60
Capitolo n. 110 (<i>aggiunto - in conto competenza</i>). — Protezione antiaerea - Acquisto di maschere antigas, ecc.	»	3,000,000 —
	Totale . . .	L. <u>86,846,565.20</u>

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . .	L.	<u>5,069,000 —</u>
---	----	--------------------

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, paghe giornaliere, ecc.	L.	1,600,000 —
Capitolo n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni, ecc.	»	270,000 —
Capitolo n. 6. — Sussidi al personale	»	100,000 —
Capitolo n. 9. — Indennità per servizio di notte	»	250,000 —
Capitolo n. 12. — Contributo a carico dell'Azienda e degli assicurati, ecc.	»	130,000 —
Capitolo n. 14. — Spese di ufficio, ecc.	»	1,250,000 —
Capitolo n. 25. — Spese casuali	»	21,000 —
Capitolo n. 27. — Spese per acquisto di impianti sociali in conseguenza di revoca, ecc.	»	248,000 —
Capitolo n. 32. — Spese di pubblicità per promuovere l'incremento del servizio telefonico interurbano	»	1,200,000 —
Capitolo n. 36. — Indennità di missione al personale dell'Azienda, ecc. .	»	1,200,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. <u>6,269,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 35. — Spese per i lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane, ecc.	L.	<u>1,200,000 —</u>
---	----	--------------------

